RAPPORTI DEONTOLOGICI NELLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Massimario ragionato delle decisioni

ANNI 2018–2025

Rapporti con i colleghi · Rapporti con i clienti
Rapporti con collaboratori e dipendenti · Rapporti con i tirocinanti

Indice generale

Indice generale 2
Nota di lettura 11
Premessa 12
Criterio di ricerca 12
Criteri di classificazione 12
Periodo esaminato 12
Avvertenze metodologiche 12
PARTE I — Rapporti con i colleghi 13
Decisioni 2018 13
Decisione n. 38 del 26 giugno 2018 13
Decisione n. 78 del 11 dicembre 2018 13
PARTE II — Rapporti con i clienti 15
Decisioni 2018 15
Decisione n. 25 del 17 aprile 2018 15
Decisione n. 32 del 22 maggio 2018 15
Decisione n. 44 del 12 luglio 2018 16
Decisione n. 58 del 16 ottobre 2018 16
Decisione n. 77 del 11 dicembre 2018 17
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 18
Decisioni 2018 18
Decisione n. 4 del 20 marzo 2018 18
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 18
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (limitatamente al 2018) 18
APPENDICE A 20
Appendice A — Indice cronologico 20
APPENDICE B 20
Appendice B — Indice per numero di decisione 20
2018 20
APPENDICE C 20
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2018) 20
APPENDICE D 21
Appendice D — Indice per parole chiave (2018) 21
APPENDICE E 22
Tabella sinottica generale — 2018 22

Massime raggruppate per principi di diritto (2018) 22
Divieto di ritenzione della documentazione del cliente 22
Dovere di lealtà verso i colleghi / divieto di accaparramento della clientela 22
Dovere di integrità nei rapporti con dipendenti e collaboratori 22
Obbligo assicurativo a tutela del cliente 22
Diligenza, informazione e risarcimento verso il cliente 22
Tavola finale — Temi e decisioni (2018) 23
Premessa 24
Criterio di ricerca 24
Criteri di classificazione 24
Periodo esaminato 24
Avvertenze metodologiche 24
PARTE I — Rapporti con i colleghi 25
Decisioni 2019 25
Decisione n. 12 del 12 febbraio 2019 25
PARTE II — Rapporti con i clienti 25
Decisioni 2019 25
Decisione n. 1 del 15 gennaio 2019 25
Decisione n. 23 del 12 marzo 2019 26
Decisione n. 49 del 11 giugno 2019 26
Decisione n. 50 del 11 giugno 2019 27
Decisione n. 76 del 17 settembre 2019 27
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 28
Decisioni 2019 28
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 28
Decisioni 2019 28
Decisione n. 85 del 10 ottobre 2019 28
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2019) 29
APPENDICE A 30
Appendice A — Indice cronologico 30
APPENDICE B 30
Appendice B — Indice per numero di decisione 30
2019 30
APPENDICE C 30
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2019) 30
APPENDICE D 31

Appendice D — Indice per parole chiave (2019) 31
APPENDICE E 31
Tabella sinottica generale — 2019 31
Massime raggruppate per principi di diritto (2019) 31
Dovere di informazione e trasparenza verso il cliente 31
Libertà di scelta dei clienti e limiti dell'indipendenza 31
Dovere di lealtà verso i colleghi 31
Applicabilità del Codice Deontologico ai tirocinanti 32
Tavola finale — Temi e decisioni (2019) 32
Premessa 33
Criterio di ricerca 33
Criteri di classificazione 33
Periodo esaminato 33
Avvertenze metodologiche 33
Esito della ricerca 33
PARTE I — Rapporti con i colleghi 33
Decisioni 2020 33
PARTE II — Rapporti con i clienti 34
Decisioni 2020 34
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 34
Decisioni 2020 34
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 34
Decisioni 2020 34
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2020) 34
APPENDICE A 35
Appendice A — Elenco delle decisioni esaminate nel 2020 35
Tavola finale — Temi e decisioni (2020) 35
Premessa 36
Criterio di ricerca 36
Criteri di classificazione 36
Periodo esaminato 36
Avvertenze metodologiche 36
PARTE I — Rapporti con i colleghi 37
Decisioni 2021 37
PARTE II — Rapporti con i clienti 37
Decisioni 2021 37

Decisione n. 6 del 27 gennaio 2021 ... 37
Decisione n. 7 del 27 gennaio 2021 ... 37
Decisione n. 18 del 3 marzo 2021 ... 38
Decisione n. 20 del 3 marzo 2021 ... 38
Decisione n. 21 del 3 marzo 2021 ... 39
Decisione n. 37 del 26 maggio 2021 ... 39
Decisione n. 46 del 22 giugno 2021 ... 40
Decisione n. 60 del 13 luglio 2021 ... 40
Decisione n. 68 del 22 settembre 2021 ... 41
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti ... 42
Decisioni 2021 ... 42
Decisione n. 11 del 27 gennaio 2021 ... 42
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti ... 42
Decisioni 2021 ... 42
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2021) ... 42
APPENDICE A ... 44
Appendice A — Indice cronologico ... 44
APPENDICE B ... 44
Appendice B — Indice per numero di decisione ... 44
2021 ... 44
APPENDICE C ... 44
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2021) ... 44
APPENDICE D ... 45
Appendice D — Indice per parole chiave (2021) ... 45
APPENDICE E ... 45
Tabella sinottica generale — 2021 ... 45
Massime raggruppate per principi di diritto (2021) ... 46
Obbligo di corretta gestione e restituzione del denaro e dei documenti del cliente ... 46
Obbligo informativo verso il cliente ... 46
Pubblicità e decoro professionale verso potenziali clienti ... 46
Obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello studio ... 46
Tavola finale — Temi e decisioni (2021) ... 47
Premessa ... 48
Criterio di ricerca ... 48
Criteri di classificazione ... 48
Periodo esaminato ... 48

Avvertenze metodologiche 48
PARTE I — Rapporti con i colleghi 49
Decisioni 2022 49
Decisione n. 62 del 27 settembre 2022 49
PARTE II — Rapporti con i clienti 49
Decisioni 2022 49
Decisione n. 6 del 25 gennaio 2022 49
Decisione n. 29 del 23 marzo 2022 50
Decisione n. 32 del 23 marzo 2022 51
Decisione n. 34 del 23 marzo 2022 51
Decisione n. 75 del 1° dicembre 2022 52
Decisione n. 79 del 1° dicembre 2022 52
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 53
Decisioni 2022 53
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 53
Decisioni 2022 53
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2022) 53
APPENDICE A 55
Appendice A — Indice cronologico 55
APPENDICE B 55
Appendice B — Indice per numero di decisione 55
2022 55
APPENDICE C 55
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2022) 55
APPENDICE D 56
Appendice D — Indice per parole chiave (2022) 56
APPENDICE E 56
Tabella sinottica generale — 2022 56
Massime raggruppate per principi di diritto (2022) 56
Corretta gestione e restituzione del denaro e dei documenti del cliente 56
Obbligo informativo verso il cliente 57
Comportamento verso i colleghi: onere di accertamento del fatto 57
Tavola finale — Temi e decisioni (2022) 57
Premessa 58
Criterio di ricerca 58
Criteri di classificazione 58

Periodo esaminato 58
Avvertenze metodologiche 58
PARTE I — Rapporti con i colleghi 59
Decisioni 2023 59
Decisione n. 32 del 22 giugno 2023 59
Decisione n. 35 del 12 settembre 2023 59
PARTE II — Rapporti con i clienti 60
Decisioni 2023 60
Decisione n. 26 del 25 maggio 2023 60
Decisione n. 31 del 22 giugno 2023 60
Decisione n. 36 del 12 settembre 2023 61
Decisione n. 53 del 29 novembre 2023 61
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 62
Decisioni 2023 62
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 62
Decisioni 2023 62
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2023) 62
APPENDICE A 64
Appendice A — Indice cronologico 64
APPENDICE B 64
Appendice B — Indice per numero di decisione 64
2023 64
APPENDICE C 64
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2023) 64
APPENDICE D 64
Appendice D — Indice per parole chiave (2023) 65
APPENDICE E 65
Tabella sinottica generale — 2023 65
Massime raggruppate per principi di diritto (2023) 65
Restituzione della documentazione e corretta gestione del denaro del cliente 65
Obbligo assicurativo e informativo verso il cliente 65
Rispetto e correttezza nei rapporti con i colleghi 65
Tavola finale — Temi e decisioni (2023) 65
Premessa 66
Criterio di ricerca 66
Criteri di classificazione 66

Periodo esaminato 66
Avvertenze metodologiche 66
PARTE I — Rapporti con i colleghi 67
Decisioni 2024 67
Decisione n. 10 del 29 febbraio 2024 67
PARTE II — Rapporti con i clienti 67
Decisioni 2024 67
Decisione n. 4 del 30 gennaio 2024 67
Decisione n. 5 del 30 gennaio 2024 68
Decisione n. 15 del 18 aprile 2024 69
Decisione n. 34 del 25 settembre 2024 69
Decisione n. 46 del 30 ottobre 2024 70
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 70
Decisioni 2024 70
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 70
Decisioni 2024 70
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2024) 71
APPENDICE A 72
Appendice A — Indice cronologico 72
APPENDICE B 72
Appendice B — Indice per numero di decisione 72
2024 72
APPENDICE C 72
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2024) 72
APPENDICE D 74
Appendice D — Indice per parole chiave (2024) 74
APPENDICE E 74
Tabella sinottica generale — 2024 74
Massime raggruppate per principi di diritto (2024) 74
Indipendenza, riservatezza e corretta gestione della posizione del cliente 74
Obbligo assicurativo e informativo verso il cliente 74
Pubblicità offensiva verso la generalità dei colleghi 74
Tavola finale — Temi e decisioni (2024) 74
Premessa 75
Criterio di ricerca 75
Criteri di classificazione 75

Periodo esaminato 75
Avvertenze metodologiche 75
PARTE I — Rapporti con i colleghi 76
Decisioni 2025 76
PARTE II — Rapporti con i clienti 76
Decisioni 2025 76
Decisione n. 10 del 27 febbraio 2025 76
Decisione n. 22 del 7 maggio 2025 77
Decisione n. 31 del 26 giugno 2025 77
Decisione n. 49 del 3 dicembre 2025 78
PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti 78
Decisioni 2025 78
PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti 79
Decisioni 2025 79
PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2025) 79
APPENDICE A 80
Appendice A — Indice cronologico 80
APPENDICE B 80
Appendice B — Indice per numero di decisione 80
2025 80
APPENDICE C 80
Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2025) 80
APPENDICE D 80
Appendice D — Indice per parole chiave (2025) 80
APPENDICE E 81
Tabella sinottica generale — 2025 81
Massime raggruppate per principi di diritto (2025) 81
Corretta gestione della posizione del cliente e diligenza professionale 81
Responsabilità verso il cliente per l'incarico assunto 81
Obbligo assicurativo verso il cliente 81
Tavola finale — Temi e decisioni (2025) 81
Premessa 82
Sintesi ragionata dell'evoluzione giurisprudenziale 82
Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2025) 82
Rapporti con i clienti — il tema dominante 82
Rapporti con i colleghi — presenza discontinua ma costante nel tempo 82

Rapporti con collaboratori e dipendenti — tema marginale 83
Rapporti con i tirocinanti — tema quasi assente 83
Nota sulla qualità delle fonti 83
Riepilogo per tema e per anno 83
Tavola finale — Riepilogo per tema e per anno 83
APPENDICE A 84
Appendice A — Indice cronologico generale (2018-2025) 84
APPENDICE B 86
Appendice B — Indice per numero di decisione, anno per anno 86
2018 86
2019 86
2020 86
2021 86
2022 86
2023 87
2024 87
2025 87
APPENDICE C 88
Appendice C — Indice per norma/articolo richiamato (2018-2025) 88
APPENDICE D 89
Appendice D — Indice per parole chiave (2018-2025) 89
APPENDICE E — Tabella sinottica generale (2018-2025) 90

Nota di lettura

Questo volume unico raccoglie, in sequenza, gli otto massimari annuali (2018-2025) già pubblicati come documenti separati, seguiti dalle appendici cumulative di raccordo (indice cronologico generale, indice per numero, indice per norma richiamata, indice per parola chiave e tabella sinottica su tutte le annualità). Ogni anno è introdotto da una pagina divisoria e conserva la propria Premessa metodologica, con le relative avvertenze sulla qualità delle fonti (fascicoli 2018-2022: testo nativo con lacune sistematiche; fascicoli 2023-2025: documenti scansionati ricostruiti tramite OCR). L'indice generale che precede consente di raggiungere direttamente ciascuna sezione, ciascun anno e ciascuna appendice.

ANNO 2018

80 decisioni esaminate — 8 pertinenti

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2018, estratte dal fascicolo "MASSIME CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2018 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti sono segnalate in nota e richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 20 marzo 2018 e l'11 dicembre 2018 (nn. 1-80 del fascicolo ridotto 2018).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 80 decisioni del 2018, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, prescrizione dell'azione disciplinare, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta inoltre, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Sulle 80 decisioni del 2018 esaminate, 8 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (2 rapporti con i colleghi, 5 rapporti con i clienti, 1 rapporti con collaboratori e dipendenti); nessuna decisione del 2018 riguarda i rapporti con i tirocinanti.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2018

Decisione n. 38 del 26 giugno 2018

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Oggetto: Esposto a carico di un professionista per illeciti disciplinari commessi nel suo ruolo di curatore fallimentare — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Potere di riesame del Consiglio di Disciplina Nazionale — Responsabilità disciplinare del curatore fallimentare — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139/2005, art. 1 comma 3 lett. d), art. 49, art. 55; R.D. n. 267/1942, artt. 28 e 30; Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 15; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, art. 15 comma 4.

Massima: Il curatore fallimentare, pur non svolgendo attività di libero professionista in senso proprio, esercita un'attività riservata per legge alla propria professione; accanto a un'eventuale responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare, egli resta soggetto anche alla responsabilità disciplinare del proprio Ordine professionale per le infrazioni deontologiche commesse. Nel Codice Deontologico del 9 aprile 2008, applicabile ratione temporis, non era previsto l'obbligo di previa audizione dei colleghi prima dell'esercizio, nei loro confronti, di azioni di responsabilità.

Principio di diritto: Il Consiglio di Disciplina Nazionale non è tenuto a un riesame integrale della vicenda per accertare la responsabilità disciplinare derivante dalla violazione di norme deontologiche. Non sussiste, sotto la vigenza del Codice Deontologico 2008, un obbligo di previa audizione dei colleghi quale condizione per l'esercizio di azioni di responsabilità nei loro confronti.

Sintesi della motivazione: Il procedimento origina da un esposto relativo a condotte tenute dal professionista nel ruolo di curatore fallimentare. Il CDN ha accolto il ricorso, chiarendo che la responsabilità disciplinare verso l'Ordine è autonoma rispetto a quella interna alla procedura concorsuale e che, per il periodo di applicazione del CD 2008, non era imposta una previa audizione dei colleghi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. anche massime in materia di potere di riesame del CDN (nn. 8, 21).

Nota: La decisione riguarda in via principale la responsabilità disciplinare del curatore fallimentare; il profilo dei "rapporti con i colleghi" attiene qui a un aspetto procedurale specifico (l'audizione preventiva dei colleghi prima di azioni di responsabilità nei loro confronti), non a un conflitto sostanziale tra professionisti.

Decisione n. 78 del 11 dicembre 2018

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Oggetto: Concorrenza del professionista secondo modalità non conformi al Codice deontologico — Invio di missiva a potenziali clienti — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 18 dicembre 2015, artt. 4, 11 commi 1 e 2, 15 comma 5, 25 e 44.

Massima: È in contrasto con il Codice deontologico l'invio, a potenziali clienti, di una missiva con la quale si offre una riduzione sulla parcella rispetto a quanto il destinatario paga attualmente ai colleghi.

Principio di diritto: Una missiva di tal genere svilisce il contenuto della prestazione professionale, lasciando intendere che essa possa essere svolta indifferentemente in modo conforme alla diligenza professionale a prescindere dal compenso corrisposto, e integra un elemento di slealtà concorrenziale diretto a sottrarre ai colleghi la clientela (accaparramento di clientela).

Sintesi della motivazione: Il procedimento nasce da un esposto per concorrenza sleale nei confronti dei colleghi, realizzata mediante l'invio a potenziali clienti di una comunicazione promozionale basata sul confronto dei compensi. Il CDN ha confermato la sanzione della censura irrogata in sede territoriale.

Rinvio ad altre decisioni: Da leggere in collegamento con la Parte II (Rapporti con i clienti), poiché la condotta si realizza tramite comunicazione a potenziali clienti.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2018

Decisione n. 25 del 17 aprile 2018

Collegio territoriale: Collegio di Disciplina del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Mancata restituzione di documentazione al cliente — Mancato adempimento di un incarico professionale — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 25 comma 6; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, art. 23 comma 5; Codice Civile, artt. 2235 e 2237.

Massima: Il divieto di ritenzione dei documenti del cliente vale indipendentemente dalla ragione della mancata restituzione, e non solo quando essa sia collegata al mancato pagamento degli onorari. Il mancato corretto adempimento di un incarico professionale (nella specie, l'errata trasmissione di una dichiarazione dei redditi), se dovuto a difetto delle regole di diligenza e perizia, può far sorgere responsabilità disciplinare.

Principio di diritto: L'art. 25, comma 6, del Codice Deontologico 2008 deve essere interpretato, in conformità all'art. 2235 c.c., nel senso di vietare al professionista di trattenere i documenti del cliente indipendentemente dalla causa della mancata restituzione; tale interpretazione non muta sotto il Codice Deontologico 2015 (art. 23, comma 5).

Sintesi della motivazione: Un cliente lamentava la mancata restituzione della propria documentazione e un errore nell'adempimento di un incarico professionale. Il CDN, pur confermando la sussistenza dell'illecito, ha ridotto la sanzione da sospensione a censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 77 (mancata restituzione di documenti e appropriazione di somme del cliente).

Decisione n. 32 del 22 maggio 2018

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Mancato conferimento per iscritto dell'incarico professionale — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali il 1° ottobre 1999, art. 11 comma 1; Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali il 31 ottobre 2006, art. 15 comma 1.

Massima: Con riferimento a un incarico conferito da un Ragioniere o Perito Commerciale, sotto la disciplina applicabile ratione temporis (fino al 1° maggio 2008), non è sanzionabile il professionista che non abbia ricevuto dal cliente un mandato scritto, poiché il Codice Deontologico allora vigente non imponeva la forma scritta del mandato, limitandosi a prevedere che la base di calcolo degli

onorari e gli eventuali accordi di fatturazione fossero preferibilmente stabiliti per iscritto prima dell'inizio dell'incarico.

Principio di diritto: L'assenza, nella disciplina previgente applicabile, di un obbligo di forma scritta per il conferimento dell'incarico esclude la sanzionabilità disciplinare della relativa condotta.

Sintesi della motivazione: Il professionista era stato censurato per non aver fatto sottoscrivere un mandato scritto al cliente. Il CDN ha accolto il ricorso, rilevando che la normativa applicabile ratione temporis non imponeva tale forma.

Decisione n. 44 del 12 luglio 2018

Collegio territoriale: Collegio n. 4 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Oggetto: Inadempimento — Mancata attivazione della copertura assicurativa — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per due mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6, 8, 14, 25 e 29; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, artt. 6, 14, 23, 25 e 29; D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5.

Massima: La polizza assicurativa professionale è obbligatoria ed è finalizzata a porre il professionista in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività, mediante adeguata copertura assicurativa. Il professionista è tenuto a comunicare al cliente gli estremi della polizza e i relativi massimali.

Principio di diritto: L'omessa attivazione della copertura assicurativa obbligatoria — posta a tutela del cliente in caso di danno derivante dall'attività professionale — integra illecito deontologico autonomamente sanzionabile.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva attivato la polizza assicurativa obbligatoria. Il CDN ha confermato la sanzione della sospensione per due mesi, ribadendo la funzione di tutela del cliente sottesa all'obbligo assicurativo.

Decisione n. 58 del 16 ottobre 2018

Collegio territoriale: Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Oggetto: Esposto a carico di un professionista per omissione di adempimenti professionali — Danno economico al cliente — Risarcimento — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Parziale accoglimento del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un mese.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 8, 9, 11 e 22; Codice Deontologico 18 dicembre 2015, artt. 8, 11 e 22.

Massima: Il professionista deve svolgere l'incarico con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agendo secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale; nel corso del mandato deve ragguagliare

tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali e, in caso di danni arrecati, deve porsi nella condizione di poterli risarcire.

Principio di diritto: La violazione di un precetto deontologico non contestato nella delibera di apertura del procedimento, né in un successivo atto integrativo, non può costituire il fondamento di un provvedimento sanzionatorio (principio della necessaria previa contestazione).

Sintesi della motivazione: Un cliente aveva subito un danno economico per omissioni professionali. Il CDN ha ridotto la sanzione, ritenendo che una delle violazioni contestate non fosse stata correttamente enunciata in apertura del procedimento, ferma restando la responsabilità per gli altri profili di diligenza verso il cliente.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. principio generale sulla necessaria contestazione applicato anche in altre decisioni procedurali del 2018 (n. 28).

Decisione n. 77 del 11 dicembre 2018

Collegio territoriale: Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Oggetto: Esposto a carico di un iscritto per indebita appropriazione di somme — Mancata restituzione di documenti — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 5 comma 1, 6 commi 1 e 3, 11 commi 1-3, 16 comma 3, 24 comma 2; Codice Deontologico 18 dicembre 2015, artt. 5, 6 commi 1 e 3, 11 commi 1-3, 16 comma 3, 24 commi 2 e 3; Codice delle sanzioni disciplinari, artt. 8 comma 3 e 9.

Massima: L'indebita appropriazione di somme versate dal cliente per gli adempimenti fiscali, unitamente alla mancata restituzione di documenti, integra violazione dei doveri generali di dignità, probità e decoro, dalla quale sorge responsabilità disciplinare.

Principio di diritto: La sottrazione di somme del cliente destinate ad adempimenti fiscali costituisce grave violazione deontologica, tale da giustificare la sanzione massima della radiazione dall'albo.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva trattenuto indebitamente somme versate dal cliente per il pagamento di imposte e non aveva restituito la documentazione. Il CDN ha confermato la radiazione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 25 (mancata restituzione di documentazione al cliente).

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2018

Decisione n. 4 del 20 marzo 2018

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Ritardato pagamento di un compenso professionale (nei confronti di un dipendente) — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139/2005, art. 49; Codice Deontologico, art. 6.

Massima: Il ritardato pagamento di un compenso professionale a un dipendente non costituisce, in sé considerato, un illecito deontologico. Nel caso in cui sia reiterato e accompagnato da espressioni poco riguardose nei confronti del dipendente, rappresenta invece una violazione del dovere di integrità che deve ispirare la professione.

Principio di diritto: La mera tardività nel pagamento non è di per sé sanzionabile; lo diventa quando reiterata e accompagnata da condotte lesive della dignità del dipendente, in violazione del dovere di integrità.

Sintesi della motivazione: Un dipendente aveva lamentato ritardi ripetuti nel pagamento del proprio compenso, accompagnati da espressioni non rispettose da parte del professionista datore di lavoro. Il CDN ha confermato la sanzione della sospensione per tre mesi.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Nel fascicolo "ridotto" 2018 non è presente alcuna decisione riconducibile ai rapporti con i tirocinanti. Il tema resta pertanto privo di massime per l'anno 2018; sarà eventualmente popolato dagli anni successivi (2019-2025).

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (limitatamente al 2018)

Trattandosi del primo anno esaminato e in presenza di un numero limitato di decisioni pertinenti (8 su 80), non è al momento possibile individuare un'evoluzione diacronica dell'orientamento del Consiglio. Si segnalano, quali indicazioni di partenza:

1. Sul fronte dei rapporti con i clienti, il Consiglio applica con continuità il principio secondo cui la documentazione del cliente non può essere trattenuta per alcuna ragione (nn. 25, 77), e collega l'obbligo assicurativo e quello di diligente informazione a una funzione di tutela del cliente stesso (nn. 44, 58).
2. Sul fronte dei rapporti con i colleghi, la decisione n. 78 individua nell'accaparramento di clientela tramite comunicazioni promozionali una condotta di slealtà concorrenziale sanzionabile.

3. Sul fronte dei rapporti con collaboratori e dipendenti, la decisione n. 4 distingue tra mero ritardo nel pagamento (non sanzionabile di per sé) e ritardo reiterato accompagnato da mancanza di rispetto verso il dipendente (sanzionabile).

Questa sezione sarà aggiornata e ampliata con l'analisi comparata degli anni successivi (2019-2025), quando saranno disponibili i relativi fascicoli.

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
20 marzo 2018	n. 4	Rapporti con collaboratori e dipendenti
17 aprile 2018	n. 25	Rapporti con i clienti
22 maggio 2018	n. 32	Rapporti con i clienti
26 giugno 2018	n. 38	Rapporti con i colleghi
12 luglio 2018	n. 44	Rapporti con i clienti
16 ottobre 2018	n. 58	Rapporti con i clienti
11 dicembre 2018	n. 77	Rapporti con i clienti
11 dicembre 2018	n. 78	Rapporti con i colleghi

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2018

4. n. 4 (20 marzo 2018) — Rapporti con collaboratori e dipendenti
5. n. 25 (17 aprile 2018) — Rapporti con i clienti
6. n. 32 (22 maggio 2018) — Rapporti con i clienti
7. n. 38 (26 giugno 2018) — Rapporti con i colleghi
8. n. 44 (12 luglio 2018) — Rapporti con i clienti
9. n. 58 (16 ottobre 2018) — Rapporti con i clienti
10. n. 77 (11 dicembre 2018) — Rapporti con i clienti
11. n. 78 (11 dicembre 2018) — Rapporti con i colleghi

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2018)

Codice Civile — artt. 2235, 2237: decisione 2018 n. 25

Codice Deontologico Ragionieri 1999 — art. 11: decisione 2018 n. 32

Codice Deontologico Ragionieri 2006 — art. 15: decisione 2018 n. 32

Codice Deontologico — art. 11: decisione 2018 n. 58; decisione 2018 n. 77

Codice Deontologico — art. 11 (2015): decisione 2018 n. 78

Codice Deontologico — art. 14: decisione 2018 n. 44

Codice Deontologico — art. 15 (2008) / art. 15 c.4 (2015): decisione 2018 n. 38

Codice Deontologico — art. 15 c.5 (2015): decisione 2018 n. 78
Codice Deontologico — art. 16: decisione 2018 n. 77
Codice Deontologico — art. 22: decisione 2018 n. 58
Codice Deontologico — art. 23 (2015): decisione 2018 n. 25; decisione 2018 n. 44
Codice Deontologico — art. 24: decisione 2018 n. 77
Codice Deontologico — art. 25 (2008): decisione 2018 n. 25
Codice Deontologico — art. 25 (2008/2015): decisione 2018 n. 44
Codice Deontologico — art. 25 (2015): decisione 2018 n. 78
Codice Deontologico — art. 29: decisione 2018 n. 44
Codice Deontologico — art. 4 (2015): decisione 2018 n. 78
Codice Deontologico — art. 44 (2015): decisione 2018 n. 78
Codice Deontologico — art. 5: decisione 2018 n. 25; decisione 2018 n. 77
Codice Deontologico — art. 6: decisione 2018 n. 4; decisione 2018 n. 44; decisione 2018 n. 77
Codice Deontologico — art. 8: decisione 2018 n. 44; decisione 2018 n. 58
Codice Deontologico — art. 9: decisione 2018 n. 58
Codice delle sanzioni disciplinari — artt. 8, 9: decisione 2018 n. 77
D. Lgs. n. 139/2005 — art. 1 c.3 lett. d): decisione 2018 n. 38
D. Lgs. n. 139/2005 — art. 49: decisione 2018 n. 4; decisione 2018 n. 38
D. Lgs. n. 139/2005 — art. 55: decisione 2018 n. 38
D.P.R. n. 137/2012 — art. 5: decisione 2018 n. 44
R.D. n. 267/1942 — artt. 28, 30: decisione 2018 n. 38

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2018)

Accaparramento di clientela: 2018 n. 78
Colleghi, doveri verso i: 2018 n. 38; 2018 n. 78
Concorrenza sleale: 2018 n. 78
Copertura assicurativa: 2018 n. 44
Danno al cliente / risarcimento: 2018 n. 58
Diligenza professionale: 2018 n. 25; 2018 n. 58
Dipendente, rapporti con il: 2018 n. 4
Documentazione del cliente, restituzione: 2018 n. 25; 2018 n. 77
Incarico professionale, conferimento: 2018 n. 32; 2018 n. 25
Integrità, dovere di: 2018 n. 4
Radiazione dall'albo: 2018 n. 77

Somme del cliente, appropriazione indebita: 2018 n. 77

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2018

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2018	4	20 marzo 2018	Rapporti con collaboratori e dipendenti	CD art.6	Rigetto
2018	25	17 aprile 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008 art.25; CD 2015 art.23; c.c. 2235-2237	Parziale accoglimento
2018	32	22 maggio 2018	Rapporti con i clienti	CD Ragionieri 1999 art.11; 2006 art.15	Accoglimento
2018	38	26 giugno 2018	Rapporti con i colleghi	CD 2008 art.15; CD 2015 art.15	Accoglimento
2018	44	12 luglio 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.6,8,14,23/25,29	Rigetto
2018	58	16 ottobre 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.8,9,11,22	Parziale accoglimento
2018	77	11 dicembre 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.5,6,11,16,24	Rigetto
2018	78	11 dicembre 2018	Rapporti con i colleghi	CD 2015 artt.4,11,15,25,44	Rigetto

Massime raggruppate per principi di diritto (2018)

Divieto di ritenzione della documentazione del cliente

Decisioni nn. 25, 77 — il professionista non può trattenere i documenti del cliente indipendentemente dalla ragione della mancata restituzione (art. 2235 c.c.; art. 25/23 CD).

Dovere di lealtà verso i colleghi / divieto di accaparramento della clientela

Decisione n. 78 — è vietata la concorrenza sleale realizzata mediante comunicazioni ai potenziali clienti che sviliscono la prestazione dei colleghi.

Dovere di integrità nei rapporti con dipendenti e collaboratori

Decisione n. 4 — il ritardo nel pagamento del compenso a un dipendente diventa illecito se reiterato e accompagnato da mancanza di rispetto verso il dipendente.

Obbligo assicurativo a tutela del cliente

Decisione n. 44 — l'omessa attivazione della polizza obbligatoria lede la funzione di garanzia verso il cliente in caso di danno.

Diligenza, informazione e risarcimento verso il cliente

Decisione n. 58 — il professionista deve informare tempestivamente il cliente e porsi in condizione di risarcire i danni causati.

Tavola finale — Temi e decisioni (2018)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	nn. 38, 78
Rapporti con i clienti	nn. 25, 32, 44, 58, 77
Rapporti con collaboratori e dipendenti	n. 4
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione nel 2018

ANNO 2019

105 decisioni esaminate — 7 pertinenti

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2019, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2019 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 15 gennaio 2019 e il 17 dicembre 2019 (nn. 1-105 del fascicolo ridotto 2019).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 105 decisioni del 2019, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Sulle 105 decisioni del 2019 esaminate, 7 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (1 rapporti con i colleghi, 5 rapporti con i clienti, 1 rapporti con i tirocinanti); nessuna decisione del 2019 riguarda specificamente i rapporti con collaboratori e dipendenti. Due ulteriori decisioni (nn. 48 e 51), pur toccando incidentalmente il rapporto con il cliente in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, sono state escluse perché il principio ivi affermato riguarda espressamente il rapporto tra professionista e fisco, e non il rapporto con il cliente.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2019

Decisione n. 12 del 12 febbraio 2019

Collegio territoriale: Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista in relazione alla sua attività di curatela fallimentare — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per sessanta giorni — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Eccessività della sanzione irrogata — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, artt. 28 e 30; Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 15 commi 1 e 4.

Massima: Il curatore fallimentare è soggetto non solo a una responsabilità disciplinare interna alla procedura fallimentare, suscettibile di provocare la revoca del suo incarico, ma anche a una responsabilità disciplinare da parte del proprio Ordine professionale in caso di infrazioni deontologiche. Il comportamento di un curatore fallimentare che avvii nei confronti di colleghi azioni suscettibili di nuocere alla loro reputazione, senza avere preventivamente e attentamente valutato la fondatezza delle medesime, costituisce responsabilità disciplinare.

Principio di diritto: Il dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi impone un vaglio preventivo e attento della fondatezza di iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un altro professionista; l'omissione di tale vaglio integra responsabilità disciplinare, a prescindere dalla distinta responsabilità disciplinare eventualmente maturata all'interno della procedura fallimentare.

Sintesi della motivazione: Il procedimento nasce da un esposto relativo alla condotta di un curatore fallimentare che aveva promosso iniziative nei confronti di colleghi senza previa verifica della loro fondatezza. Il CDN ha confermato l'illecito, riducendo tuttavia la sanzione da sospensione a censura per eccessività.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018, n. 38 (responsabilità disciplinare del curatore fallimentare verso il proprio Ordine).

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2019

Decisione n. 1 del 15 gennaio 2019

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Mancato accertamento di una responsabilità disciplinare — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 9, art. 20 comma 2, art. 21 comma 5.

Massima: Nell'ordinamento dei Dottori Commercialisti, diversamente da altri ordinamenti professionali, non esiste una norma che impedisca al professionista di assumere incarichi professionali nei confronti di ex clienti: il professionista ha diritto di scegliere liberamente i clienti ai quali erogare le proprie prestazioni. Solo nei confronti dei propri clienti attuali il professionista incontra i divieti previsti dal Codice Deontologico del 9 aprile 2008 in tema di conflitto di interessi.

Principio di diritto: Il dovere generale di indipendenza (art. 9 CD 2008) non può essere interpretato come divieto di assumere incarichi nei confronti di ex clienti; i divieti specifici in materia di conflitto di interessi operano solo rispetto ai clienti attuali.

Sintesi della motivazione: Al professionista era stato contestato di avere assunto un incarico nei confronti di un ex cliente. Il CDN ha accolto il ricorso, chiarendo che nessuna norma deontologica vieta l'assunzione di incarichi verso ex clienti e che il dovere di indipendenza non può essere esteso oltre il suo perimetro testuale.

Nota: Il testo del fascicolo presenta alcune lacune; la massima è stata ricostruita sulla base delle parti leggibili, senza integrazioni non verificabili.

Decisione n. 23 del 12 marzo 2019

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per un mese — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Eccessività della sanzione irrogata — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Massima: Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio della professione.

Principio di diritto: Laddove la prestazione professionale sia stata regolarmente svolta e nessun danno sia stato arrecato ad alcuno, una sanzione più grave della censura appare sproporzionata: l'obbligo informativo verso il cliente (complessità, oneri, estremi della polizza assicurativa) va bilanciato, ai fini sanzionatori, con l'assenza di danno.

Sintesi della motivazione: Il professionista era stato sanzionato per carenze informative verso il cliente. Il CDN ha ridotto la sanzione a censura, non essendo stato arrecato alcun danno.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018, n. 44 (obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa).

Decisione n. 49 del 11 giugno 2019

Collegio territoriale: Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Censura su irregolare svolgimento della fase istruttoria del procedimento disciplinare — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato il 18/19 marzo 2015, art. 11 comma 1; D. Lgs. n. 139 del 2005, art. 49.

Massima: La dimostrazione, da parte del professionista, di avere tempestivamente comunicato al proprio cliente gli adempimenti fiscali dovuti, trasmettendogli la relativa delega per il versamento, esclude la responsabilità disciplinare del professionista per il successivo omesso versamento.

Principio di diritto: L'assolvimento dell'obbligo di tempestiva informazione del cliente in ordine agli adempimenti fiscali esclude la responsabilità disciplinare del professionista per l'inadempimento imputabile al cliente stesso.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva dimostrato di aver informato tempestivamente il cliente e trasmesso la delega per il versamento delle imposte dovute. Il CDN ha accolto il ricorso escludendo la responsabilità disciplinare, rilevando peraltro anche un'irregolarità nello svolgimento della fase istruttoria.

Decisione n. 50 del 11 giugno 2019

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Massima: Il professionista deve ottenere l'accettazione da parte del cliente del preventivo di spesa proposto. Qualora si renda necessario svolgere prestazioni aggiuntive rispetto a quelle preventivate, è onere del professionista, nel rispetto dei doveri deontologici, ragguagliare tempestivamente il cliente del valore aggiuntivo delle prestazioni e della loro necessità.

Principio di diritto: L'obbligo di trasparenza economica verso il cliente si estende alle prestazioni aggiuntive non ricomprese nel preventivo inizialmente accettato.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva eseguito prestazioni ulteriori rispetto al preventivo accettato dal cliente senza le necessarie comunicazioni. Il CDN ha confermato la sanzione irrogata in sede territoriale.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 23 (obbligo informativo sugli oneri dell'incarico).

Decisione n. 76 del 17 settembre 2019

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Massima: Il professionista deve rispettare le norme che regolano il rapporto professionale e deve illustrare al cliente gli eventuali rischi connessi al mancato adempimento dei propri doveri. In caso di assoluta impossibilità di eseguire l'incarico — impossibilità che, nel caso di specie, non è stata dimostrata — il professionista deve rinunciare con tempestività al proprio incarico professionale.

Principio di diritto: L'obbligo di diligenza verso il cliente comprende il dovere di informarlo sui rischi connessi al mancato adempimento e, in caso di sopravvenuta impossibilità di eseguire l'incarico, il dovere di rinunciarvi con tempestività.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva rinunciato tempestivamente a un incarico divenuto, a suo dire, ineseguibile, né aveva dimostrato tale impossibilità. Il CDN ha confermato la sanzione.

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2019

Nessuna decisione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2019

Decisione n. 85 del 10 ottobre 2019

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

Oggetto: Rinvio a giudizio di una tirocinante — Apertura del procedimento disciplinare — Sospensione del procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale — Sentenza di condanna a carico della tirocinante — Prosecuzione del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione di una sanzione disciplinare più lieve.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 4; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, art. 3; D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49.

Massima: Le norme del Codice Deontologico si applicano anche, in quanto compatibili, ai tirocinanti. Costituisce circostanza attenuante della responsabilità disciplinare la valutazione, sotto il profilo psicologico, della condotta del tirocinante che abbia agito in quanto indotto a ciò da altre persone e/o da collaboratori ritenuti più esperti e affidabili.

Principio di diritto: Il Codice Deontologico si estende ai tirocinanti in quanto compatibile con la loro posizione; l'aver agito su istigazione o affidamento verso persone o collaboratori ritenuti più esperti costituisce circostanza attenuante della responsabilità disciplinare del tirocinante.

Sintesi della motivazione: Una tirocinante era stata rinviata a giudizio e successivamente condannata in sede penale per fatti verificatisi nell'esercizio del tirocinio. Il CDN ha confermato la responsabilità disciplinare, ma ha ridotto la sanzione tenendo conto della posizione di subordinazione psicologica della tirocinante rispetto a persone/collaboratori più esperti.

Nota: Prima decisione individuata, nei fascicoli 2018-2019, riferita specificamente ai tirocinanti.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2019)

Con il 2019 il quadro si arricchisce rispetto al 2018, in particolare per la prima comparsa di una decisione sui tirocinanti. Si segnalano i seguenti sviluppi e continuità:

12. Rapporti con i colleghi: la decisione 2019 n. 12 conferma e sviluppa il tema, già emerso nel 2018 (n. 38) a proposito del curatore fallimentare, affermando che chi intraprende iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un collega deve preventivamente valutarne con attenzione la fondatezza.
13. Rapporti con i clienti: rispetto al 2018 — incentrato su restituzione della documentazione, copertura assicurativa e diligenza nell'esecuzione dell'incarico (nn. 25, 44, 58, 77) — il 2019 sviluppa soprattutto il versante informativo: obbligo di comunicare la complessità e gli oneri dell'incarico (n. 23), le prestazioni aggiuntive rispetto al preventivo (n. 50), gli adempimenti fiscali (n. 49) e i rischi connessi al mancato adempimento, con obbligo di tempestiva rinuncia in caso di impossibilità sopravvenuta (n. 76). Emerge inoltre, per la prima volta, il principio della libertà di scelta dei clienti anche ex clienti, con perimetro definito del dovere di indipendenza (n. 1).
14. Rapporti con collaboratori e dipendenti: nessuna decisione nel 2019 (a fronte dell'unica decisione del 2018, n. 4); il tema resta dunque marginale nella casistica finora esaminata.
15. Rapporti con i tirocinanti: prima decisione della serie (n. 85), che afferma l'applicabilità del Codice Deontologico ai tirocinanti in quanto compatibile e individua nell'induzione da parte di collaboratori più esperti una circostanza attenuante della responsabilità del tirocinante.

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
15 gennaio 2019	n. 1	Rapporti con i clienti
12 febbraio 2019	n. 12	Rapporti con i colleghi
12 marzo 2019	n. 23	Rapporti con i clienti
11 giugno 2019	n. 49	Rapporti con i clienti
11 giugno 2019	n. 50	Rapporti con i clienti
17 settembre 2019	n. 76	Rapporti con i clienti
10 ottobre 2019	n. 85	Rapporti con i tirocinanti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2019

16. n. 1 (15 gennaio 2019) — Rapporti con i clienti
17. n. 12 (12 febbraio 2019) — Rapporti con i colleghi
18. n. 23 (12 marzo 2019) — Rapporti con i clienti
19. n. 49 (11 giugno 2019) — Rapporti con i clienti
20. n. 50 (11 giugno 2019) — Rapporti con i clienti
21. n. 76 (17 settembre 2019) — Rapporti con i clienti
22. n. 85 (10 ottobre 2019) — Rapporti con i tirocinanti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2019)

Codice Deontologico 2008 — art. 15 commi 1 e 4: decisione 2019 n. 12

Codice Deontologico 2008 — art. 20 comma 2: decisione 2019 n. 1

Codice Deontologico 2008 — art. 21 comma 5: decisione 2019 n. 1

Codice Deontologico 2008 — art. 4 (applicabile ai tirocinanti): decisione 2019 n. 85

Codice Deontologico 2008 — art. 9 (indipendenza): decisione 2019 n. 1

Codice Deontologico 2015 — art. 3 (applicabile ai tirocinanti): decisione 2019 n. 85

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 49: decisione 2019 n. 1; decisione 2019 n. 23; decisione 2019 n. 49; decisione 2019 n. 50; decisione 2019 n. 76; decisione 2019 n. 85

R.D. n. 267/1942 — artt. 28, 30 (curatore fallimentare): decisione 2019 n. 12

Regolamento esercizio funzione disciplinare territoriale 2015 — art. 11 c.1: decisione 2019 n. 49

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2019)

Complessità dell'incarico, informazione sulla: 2019 n. 23

Conflitto di interessi: 2019 n. 1

Doveri di informazione verso il cliente: 2019 n. 23; 2019 n. 49; 2019 n. 50; 2019 n. 76

Ex cliente, incarico verso: 2019 n. 1

Impossibilità di eseguire l'incarico, rinuncia: 2019 n. 76

Indipendenza del professionista: 2019 n. 1

Polizza assicurativa, comunicazione al cliente: 2019 n. 23

Preventivo di spesa, accettazione del cliente: 2019 n. 50

Reputazione dei colleghi, tutela della: 2019 n. 12

Tirocinante, applicabilità del Codice Deontologico al: 2019 n. 85

Tirocinante, responsabilità disciplinare del: 2019 n. 85

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2019

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2019	1	15 gennaio 2019	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.9,20,21	Accoglimento
2019	12	12 febbraio 2019	Rapporti con i colleghi	R.D. 267/1942 artt.28,30; CD 2008 art.15	Parziale accoglimento (censura)
2019	23	12 marzo 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49	Parziale accoglimento (censura)
2019	49	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti	Reg. 2015 art.11; D.Lgs 139/2005 art.49	Accoglimento
2019	50	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49	Rigetto
2019	76	17 settembre 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49	Rigetto
2019	85	10 ottobre 2019	Rapporti con i tirocinanti	CD 2008 art.4; CD 2015 art.3; D.Lgs 139/2005 art.49	Parziale accoglimento

Massime raggruppate per principi di diritto (2019)

Dovere di informazione e trasparenza verso il cliente

Decisioni nn. 23, 49, 50, 76 — il professionista deve informare il cliente sulla complessità, sugli oneri e sui rischi dell'incarico, sulle prestazioni aggiuntive rispetto al preventivo e sugli adempimenti fiscali dovuti; l'assolvimento di tali doveri informativi esclude o attenua la responsabilità disciplinare.

Libertà di scelta dei clienti e limiti dell'indipendenza

Decisione n. 1 — nessuna norma vieta di assumere incarichi nei confronti di ex clienti; i limiti in tema di indipendenza e conflitto di interessi operano solo verso i clienti attuali.

Dovere di lealtà verso i colleghi

Decisione n. 12 — chi intraprende iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un collega deve preventivamente valutarne con attenzione la fondatezza.

Applicabilità del Codice Deontologico ai tirocinanti

Decisione n. 85 — le norme deontologiche si applicano anche ai tirocinanti, in quanto compatibili; l'aver agito su istigazione di collaboratori più esperti costituisce circostanza attenuante.

Tavola finale — Temi e decisioni (2019)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	n. 12
Rapporti con i clienti	nn. 1, 23, 49, 50, 76
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione nel 2019
Rapporti con i tirocinanti	n. 85

ANNO 2020

15 decisioni esaminate — nessuna pertinente

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume esamina le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2020, estratte dal fascicolo "Massime Consiglio di Disciplina Nazionale 2020 (ridotto)", al fine di individuare quelle riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 14 settembre 2020 e il 15 settembre 2020 (nn. 1-15 del fascicolo ridotto 2020).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo ridotto 2020 è sensibilmente più contenuto di quelli degli anni precedenti (15 decisioni, contro le 80 del 2018 e le 105 del 2019) ed è quasi interamente dedicato a questioni procedurali: la responsabilità dei consiglieri di disciplina territoriale per le proprie delibere (nn. 1-3), i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale con relative sospensioni cautelari (nn. 4-5, 7-9, 11, 15), il difetto di legittimazione dell'esponente a impugnare provvedimenti di archiviazione (nn. 6, 13, 14), la morosità contributiva (n. 12) e la rinuncia al ricorso (n. 10).

Esito della ricerca

Nessuna delle 15 decisioni del 2020 risulta riconducibile ai quattro argomenti richiesti (rapporti con i colleghi, con i clienti, con collaboratori e dipendenti, con i tirocinanti). Le Parti I-IV, pertanto, non contengono massime per questa annualità. L'Appendice A elenca comunque tutte le decisioni esaminate, con indicazione sintetica della materia effettivamente trattata, per consentire la verifica diretta da parte del professionista.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2020

Nessuna decisione del 2020 risulta pertinente a questo argomento.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2020

Nessuna decisione del 2020 risulta pertinente a questo argomento.

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2020

Nessuna decisione del 2020 risulta pertinente a questo argomento.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2020

Nessuna decisione del 2020 risulta pertinente a questo argomento.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2020)

Il 2020 non aggiunge, per assenza di casistica pertinente, elementi al quadro sostanziale sui quattro argomenti costruito con i volumi 2018 e 2019. Si conferma, allo stato:

23. Rapporti con i colleghi (2018 n. 38; 2019 n. 12): dovere di previa e attenta verifica della fondatezza di iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un collega.
24. Rapporti con i clienti (2018 nn. 25, 32, 44, 58, 77; 2019 nn. 1, 23, 49, 50, 76): doveri di restituzione della documentazione, di copertura assicurativa, di informazione su oneri, rischi e prestazioni aggiuntive, e libertà di scelta dei clienti anche ex clienti.
25. Rapporti con collaboratori e dipendenti (2018 n. 4): il ritardo reiterato e scortese nel pagamento del compenso a un dipendente è illecito disciplinare; nessun ulteriore sviluppo nel 2019-2020.
26. Rapporti con i tirocinanti (2019 n. 85): applicabilità del Codice Deontologico ai tirocinanti in quanto compatibile, con possibile attenuante per induzione da parte di collaboratori più esperti; nessuna ulteriore decisione nel 2020.

L'analisi sarà aggiornata con l'esame degli anni successivi (2021-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Elenco delle decisioni esaminate nel 2020

Nessuna delle 15 decisioni del fascicolo ridotto 2020 è risultata riconducibile ai quattro argomenti richiesti. L'elenco che segue è fornito per trasparenza e verificabilità, con l'indicazione sintetica della materia effettivamente trattata da ciascuna decisione.

N.	Data	Oggetto (sintesi)	Materia effettiva
1	14 settembre 2020	Irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista — Impugnazione al CDN — Omesso autonomo e completo accertamento di una responsabilità disciplinare — Accoglimento del ricorso — Esposto del professionista al Consiglio di Disciplina di Roma nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale — Apertura di un procedimento disciplinare — Impugnazione al CDN — Insussistenza di una responsabilità disciplinare — Accoglimento del ricorso.	Responsabilità dei consiglieri di disciplina territoriale per le proprie delibere
2	14 settembre 2020	Analogo al n. 1 (medesimo schema procedimentale).	Responsabilità dei consiglieri di disciplina territoriale per le proprie delibere
3	14 settembre 2020	Analogo ai nn. 1-2 (medesimo schema procedimentale).	Responsabilità dei consiglieri di disciplina territoriale per le proprie delibere
4	14 settembre 2020	Sentenza di condanna per reato di usura — Apertura del procedimento disciplinare — Revoca del provvedimento — Cessazione della materia del contendere.	Rapporto procedimento penale/disciplinare; cessazione materia del contendere
5	15 settembre 2020	Sentenza irrevocabile di applicazione della pena — Sospensione — Decesso del ricorrente — Cessazione della materia del contendere.	Estinzione del procedimento per decesso del ricorrente
6	15 settembre 2020	Esposto nei confronti di due professionisti — Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.	Difetto di legittimazione dell'esponente a impugnare
7	15 settembre 2020	Comunicazione di rinvio a giudizio — Sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito penale — Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.	Non impugnabilità degli atti endoprocedimentali
8	15 settembre 2020	Analogo al n. 7.	Non impugnabilità degli atti endoprocedimentali
9	15 settembre 2020	Analogo ai nn. 7-8.	Non impugnabilità degli atti endoprocedimentali
10	15 settembre 2020	Apertura del procedimento disciplinare — Rinuncia al ricorso — Cessazione della materia del contendere.	Rinuncia al ricorso
11	15 settembre 2020	Apertura del procedimento disciplinare — Revoca del provvedimento — Cessazione della materia del contendere.	Revoca del provvedimento impugnato
12	15 settembre 2020	Mancato versamento contributi — Sospensione per morosità — Pagamento dei contributi — Cessazione della materia del contendere.	Morosità contributiva
13	15 settembre 2020	Esposto a carico di un professionista — Archiviazione immediata del fascicolo disciplinare — Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.	Difetto di legittimazione dell'esponente; terzietà dei membri del collegio
14	15 settembre 2020	Esposto nei confronti di un professionista — Archiviazione immediata — Accordo transattivo — Rinuncia al ricorso — Cessazione della materia del contendere.	Difetto di legittimazione dell'esponente; rinuncia al ricorso
15	15 settembre 2020	Notizia di stampa a carico di un iscritto — Misura cautelare — Revoca — Annullamento in autotutela — Cessazione della materia del contendere.	Rapporto procedimento penale/disciplinare; cessazione materia del contendere

Tavola finale — Temi e decisioni (2020)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	nessuna decisione
Rapporti con i clienti	nessuna decisione
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

ANNO 2021

72 decisioni esaminate — 10 pertinenti

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2021, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2021 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 26 gennaio 2021 e il 22 settembre 2021 (nn. 1-72 del fascicolo ridotto 2021).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 72 decisioni del 2021, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Sulle 72 decisioni del 2021 esaminate, 10 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (9 rapporti con i clienti, 1 rapporti con collaboratori e dipendenti); nessuna decisione del 2021 riguarda i rapporti con i colleghi o con i tirocinanti. Tre ulteriori decisioni (nn. 17, 41, 47) sono state escluse in quanto, pur toccando incidentalmente la materia fiscale o informativa, il principio ivi affermato riguarda il rapporto tra professionista e Agenzia delle Entrate, la correttezza istituzionale o un profilo non attribuibile con certezza a una delle quattro categorie, piuttosto che un dovere specifico verso il cliente.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2021

Nessuna decisione.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2021

Decisione n. 6 del 27 gennaio 2021

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Oggetto: Sottrazione di somme e violazione del rapporto professionale nei confronti dei clienti — Apertura del procedimento disciplinare — Responsabilità del professionista titolare dello studio — Irrogazione della misura della sospensione cautelare — Notifica del provvedimento durante la pandemia da Covid-19 — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Esistenza di circostanze attenuanti — Parziale accoglimento con irrogazione della misura della sospensione cautelare per ventiquattro mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53; Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83.

Massima: La sospensione cautelare è legittima in caso di sottrazione di somme ai clienti da parte del professionista titolare dello studio. La sospensione dei termini processuali disposta durante l'emergenza pandemica ai sensi del D.L. n. 18/2020 non ha impedito di notificare validamente atti del procedimento disciplinare.

Principio di diritto: L'appropriazione di somme dei clienti da parte del professionista titolare dello studio è fatto sufficientemente grave da giustificare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione; la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 non incide sulla validità delle notifiche disciplinari.

Sintesi della motivazione: Il professionista, titolare di uno studio, era accusato di aver sottratto somme ai clienti. Il CDN ha riconosciuto circostanze attenuanti, riducendo la sospensione cautelare a ventiquattro mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Decisione gemella del n. 7 (stessa vicenda, esito diverso).

Decisione n. 7 del 27 gennaio 2021

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Oggetto: Sottrazione di somme e violazione del rapporto professionale nei confronti dei clienti — Apertura del procedimento disciplinare — Responsabilità del professionista titolare dello studio — Irrogazione della misura della sospensione cautelare — Notifica del provvedimento durante la pandemia da Covid-19 — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 53; Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83.

Massima: La sospensione cautelare è legittima in caso di sottrazione di somme ai clienti da parte del professionista. La sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica non ha impedito di notificare validamente atti del procedimento disciplinare.

Principio di diritto: Analogo al n. 6; nel caso di specie non sono state riconosciute circostanze attenuanti e il ricorso è stato integralmente rigettato.

Sintesi della motivazione: Decisione gemella della n. 6, relativa alla medesima fattispecie di sottrazione di somme ai clienti, con esito di rigetto integrale del ricorso.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 6.

Decisione n. 18 del 3 marzo 2021

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per illegittima ritenzione dei documenti del cliente alla conclusione del mandato professionale — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per quarantacinque giorni — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice civile, art. 2235; Codice deontologico, art. 23.

Massima: Costituisce violazione di legge (art. 2235 Cod. Civ.) e di precetto deontologico (art. 23 del Codice Deontologico) l'illegittima ritenzione dei documenti del cliente alla conclusione del mandato professionale.

Principio di diritto: Il divieto di ritenzione dei documenti del cliente opera anche dopo la cessazione del mandato professionale.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva trattenuto la documentazione del cliente al termine del rapporto. Il CDN ha confermato la sanzione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 nn. 25, 77 (divieto di ritenzione dei documenti del cliente).

Decisione n. 20 del 3 marzo 2021

Collegio territoriale: Prima Sezione Collegio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto a carico di un iscritto — Tardiva trasmissione di dichiarazioni dei redditi e delega non autorizzata a terzi per la trasmissione di dichiarazioni contenenti dati riservati — Illecito disciplinare — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Sussistenza della prescrizione per alcuni illeciti contestati — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione della sospensione per otto mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, artt. 6, 8, 10, 11 e 22.

Massima: La condotta di un professionista che, senza avere di ciò reso edotto il cliente, deleghi altri a trasmettere dichiarazioni contabili e fiscali contenenti dati riservati, non appare conforme ai doveri di integrità, correttezza e riservatezza.

Principio di diritto: La delega a terzi della trasmissione di dichiarazioni fiscali contenenti dati riservati del cliente, effettuata senza informarne il cliente stesso, viola i doveri di integrità, correttezza e riservatezza.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva delegato a terzi, senza informare il cliente, la trasmissione di dichiarazioni fiscali con dati riservati, oltre ad averle trasmesse tardivamente. Il CDN ha accolto parzialmente il ricorso per prescrizione di alcuni illeciti, confermando la sanzione per gli altri.

Decisione n. 21 del 3 marzo 2021

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Diffusione di volantini pubblicitari da parte di un ente socio-sportivo in accordo con lo Studio professionale — Illecito deontologico — Apertura del procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Eccezione ex art. 9 del Codice delle Sanzioni disciplinari — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 20; Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari, art. 9.

Massima: La diffusione di volantini da parte di un ente socio-sportivo locale che, in accordo con lo Studio professionale, porti a conoscenza dei propri associati che, se si rivolgeranno allo Studio medesimo, questi riconoscerà loro uno sconto sulla parcella, è lesivo del decoro dell'Ordine professionale e costituisce illecito disciplinare.

Principio di diritto: Le forme di pubblicità che offrono, tramite intermediari, condizioni economiche vantaggiose a potenziali clienti e che ledono il decoro della professione costituiscono illecito deontologico, sia pure attenuabile in ragione della tenuità del fatto e della scarsa intensità della colpa.

Sintesi della motivazione: Lo Studio professionale aveva concordato con un ente sportivo locale la diffusione di volantini promozionali con sconti per i propri associati. Il CDN ha ridotto la sanzione a censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 78 (concorrenza sleale mediante sconti, ivi con pregiudizio ai colleghi).

Nota: La decisione non menziona espressamente un pregiudizio ai colleghi (a differenza di 2018 n. 78) e sanziona la modalità pubblicitaria in sé, lesiva del decoro dell'Ordine; è stata inclusa in questa sezione poiché il fatto tipico consiste nell'offerta di condizioni vantaggiose a potenziali clienti.

Decisione n. 37 del 26 maggio 2021

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per indebite appropriazioni — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Richiesta di sospensione del procedimento — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49; Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6, 8, 11, 22 e 24.

Massima: Il comportamento di un professionista che si appropria indebitamente di somme versate dalle società clienti per il pagamento delle imposte, e che poi crea documentazione falsa (quietanze di pagamento contraffatte) al fine di rappresentare una realtà inesistente, è in contrasto con le norme del Codice Deontologico che impongono ai professionisti un dovere di integrità (art. 6), diligenza (art. 8), decoro e lealtà nel comportamento (art. 11), oltre che un dovere di indipendenza (art. 22) e di corretta gestione del denaro ricevuto dai clienti (art. 24).

Principio di diritto: L'appropriazione di somme versate dai clienti per il pagamento delle imposte, aggravata dalla falsificazione di documentazione attestante pagamenti mai eseguiti, integra grave violazione dei doveri di integrità, diligenza, lealtà, indipendenza e corretta gestione del denaro dei clienti, sanzionabile con la radiazione.

Sintesi della motivazione: Il professionista si era appropriato di somme versate da società clienti per il pagamento di imposte, falsificando le relative quietanze. Il CDN ha confermato la radiazione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 77; 2021 n. 60 (appropriazione di somme del cliente).

Decisione n. 46 del 22 giugno 2021

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49; Codice Deontologico 9 aprile 2008, art. 6.

Massima: La predisposizione di un atto di riconoscimento di debito per rilevanti importi da far sottoscrivere al cliente, che rinvia a un estratto conto dichiarato allegato ma non allegato né consegnato al cliente, e in base al quale sono stati poi chiesti e ottenuti decreti ingiuntivi, è in contrasto con il dovere di integrità e correttezza, con il divieto di omettere informazioni fondamentali e con il divieto di fuorviare il destinatario di tali informazioni.

Principio di diritto: Predisporre un atto di riconoscimento di debito privo della documentazione di supporto dichiarata allegata, e utilizzarlo per ottenere decreti ingiuntivi contro il cliente, viola i doveri di integrità, correttezza e trasparenza informativa verso il cliente.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva fatto sottoscrivere al cliente un atto di riconoscimento di debito basato su un estratto conto mai effettivamente fornito, utilizzandolo poi per ottenere decreti ingiuntivi. Il CDN ha confermato la censura.

Decisione n. 60 del 13 luglio 2021

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto nei confronti di una professionista per mancata restituzione di somme ricevute dalla cliente — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare

della sospensione per due mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6 commi 1 e 3, 11 commi 1 e 3.

Massima: Il comportamento di un professionista che indebitamente trattiene somme ricevute dal cliente, pretendendo di compensarle con crediti professionali per i quali non risulta emessa la relativa parcella, viola, oltre alle norme di legge, i precetti deontologici di integrità, onestà e correttezza che devono ispirare il comportamento di un professionista nei rapporti con i propri clienti.

Principio di diritto: La compensazione unilaterale e non documentata (parcella non emessa) di somme del cliente con pretesi crediti professionali costituisce violazione dei doveri di integrità, onestà e correttezza verso il cliente.

Sintesi della motivazione: La professionista aveva trattenuto somme ricevute dalla cliente, sostenendo di volerle compensare con propri crediti professionali mai fatturati. Il CDN ha confermato la sospensione per due mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 37; 2018 n. 77.

Decisione n. 68 del 22 settembre 2021

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Mancata messa a disposizione del cliente della documentazione contabile e fiscale su supporto cartaceo — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale 2015, art. 12 comma 2; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, art. 8 comma 6.

Massima: Al momento della richiesta da parte del cliente, il professionista deve avere a disposizione le scritture contabili e i documenti fiscali riferiti agli anni precedenti, già pronti — qualora la contabilità sia tenuta su supporto cartaceo e non in formato elettronico — su tale supporto; il non averli disponibili costituisce negligenza professionale rilevante sul piano deontologico.

Principio di diritto: Il professionista deve tenere pronta e disponibile, su richiesta del cliente, la documentazione contabile e fiscale nel formato in cui la contabilità è tenuta; l'impreparazione a fornirla costituisce negligenza disciplinarmente rilevante.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva reso disponibile al cliente, su richiesta, la documentazione contabile e fiscale su supporto cartaceo. Il CDN ha confermato la censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 18 (doveri relativi alla documentazione del cliente).

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2021

Decisione n. 11 del 27 gennaio 2021

Collegio territoriale: Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposti nei confronti di un professionista per sistematica violazione degli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello Studio professionale — Apertura del procedimento disciplinare — Responsabilità deontologica — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 32.

Massima: Commette illecito disciplinare e lede il prestigio e la dignità della categoria il professionista che sistematicamente violi gli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello Studio professionale, costringendo gli stessi a reiteratamente adire le vie legali per il recupero dei propri crediti.

Principio di diritto: La sistematica violazione degli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello studio, tale da costringerli a ricorrere reiteratamente alle vie legali, lede il prestigio e la dignità della professione e costituisce illecito disciplinare autonomo, distinto dal mero inadempimento civilistico.

Sintesi della motivazione: Il professionista, datore di lavoro dei dipendenti del proprio studio, aveva sistematicamente omesso il pagamento di retribuzioni e contributi, obbligando i dipendenti a intraprendere azioni legali. Il CDN ha confermato la sospensione per dodici mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Sviluppa, con un illecito autonomo espressamente codificato (art. 32 CD), il tema già affrontato in 2018 n. 4 (ritardo di pagamento verso un dipendente), qui aggravato da sistematicità e reiterazione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2021

Nessuna decisione.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2021)

Il 2021 è, ad oggi, l'annualità più ricca per il tema dei rapporti con i clienti e introduce un fatto tipico nuovo per i rapporti con collaboratori e dipendenti. Nessuna decisione riguarda invece colleghi o tirocinanti. Si segnalano i seguenti sviluppi:

27. Rapporti con i colleghi: nessuna decisione nel 2021 (a fronte di 2018 n. 38 e 2019 n. 12); la decisione n. 21, sulla pubblicità tramite sconti, è stata classificata tra i rapporti con i clienti poiché non menziona un pregiudizio ai colleghi, a differenza del precedente del 2018 n. 78.

28. Rapporti con i clienti: il 2021 conferma e amplia i filoni già emersi (restituzione di documenti e denaro: nn. 18, 37, 60, in continuità con 2018 nn. 25, 77; obblighi informativi: nn. 20, 46, 68, in continuità con 2019 nn. 23, 49, 50, 76) e introduce il tema della sospensione cautelare per sottrazione di somme ai clienti nel contesto della pandemia Covid-19 (nn. 6, 7).
29. Rapporti con collaboratori e dipendenti: la decisione n. 11 introduce, per la prima volta, un illecito disciplinare autonomo e specificamente codificato (art. 32 CD) per la sistematica violazione degli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello studio, sviluppando quanto già anticipato, in forma più generica, da 2018 n. 4.
30. Rapporti con i tirocinanti: nessuna decisione nel 2021 (a fronte dell'unica decisione, 2019 n. 85).

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
27 gennaio 2021	n. 6	Rapporti con i clienti
27 gennaio 2021	n. 7	Rapporti con i clienti
27 gennaio 2021	n. 11	Rapporti con collaboratori e dipendenti
3 marzo 2021	n. 18	Rapporti con i clienti
3 marzo 2021	n. 20	Rapporti con i clienti
3 marzo 2021	n. 21	Rapporti con i clienti
26 maggio 2021	n. 37	Rapporti con i clienti
22 giugno 2021	n. 46	Rapporti con i clienti
13 luglio 2021	n. 60	Rapporti con i clienti
22 settembre 2021	n. 68	Rapporti con i clienti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2021

31. n. 6 (27 gennaio 2021) — Rapporti con i clienti
32. n. 7 (27 gennaio 2021) — Rapporti con i clienti
33. n. 11 (27 gennaio 2021) — Rapporti con collaboratori e dipendenti
34. n. 18 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
35. n. 20 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
36. n. 21 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
37. n. 37 (26 maggio 2021) — Rapporti con i clienti
38. n. 46 (22 giugno 2021) — Rapporti con i clienti
39. n. 60 (13 luglio 2021) — Rapporti con i clienti
40. n. 68 (22 settembre 2021) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2021)

Codice Deontologico 2015 — art. 8 comma 6: decisione 2021 n. 68

Codice Deontologico — art. 10: decisione 2021 n. 20

Codice Deontologico — art. 11: decisione 2021 n. 37; decisione 2021 n. 60

Codice Deontologico — art. 11 (comportamento/lealtà): decisione 2021 n. 20

Codice Deontologico — art. 20 (decoro/pubblicità): decisione 2021 n. 21

Codice Deontologico — art. 22: decisione 2021 n. 37

Codice Deontologico — art. 22 (indipendenza): decisione 2021 n. 20

Codice Deontologico — art. 23 (documenti cliente): decisione 2021 n. 18

Codice Deontologico — art. 24 (gestione denaro clienti): decisione 2021 n. 37

Codice Deontologico — art. 32 (obblighi verso dipendenti dello studio): decisione 2021 n. 11

Codice Deontologico — art. 6: decisione 2021 n. 37; decisione 2021 n. 46; decisione 2021 n. 60

Codice Deontologico — art. 6 (integrità): decisione 2021 n. 20

Codice Deontologico — art. 8: decisione 2021 n. 37

Codice Deontologico — art. 8 (diligenza): decisione 2021 n. 20

Codice civile — art. 2235 (ritenzione documenti cliente): decisione 2021 n. 18

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 49: decisione 2021 n. 37; decisione 2021 n. 46

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 53: decisione 2021 n. 7

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 53 (sospensione cautelare): decisione 2021 n. 6

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 — art. 83 (emergenza Covid-19): decisione 2021 n. 6

Decreto Legge n. 18/2020 — art. 83: decisione 2021 n. 7

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale 2015 — art. 12 comma 2: decisione 2021 n. 68

Regolamento recante il Codice delle Sanzioni disciplinari — art. 9: decisione 2021 n. 21

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2021)

Appropriazione indebita di somme del cliente: 2021 n. 37; 2021 n. 60

Contributi e retribuzioni ai dipendenti, obbligo di versamento: 2021 n. 11

Decoro dell'Ordine, pubblicità e sconti: 2021 n. 21

Delega a terzi, informazione al cliente: 2021 n. 20

Dipendenti dello studio professionale, obblighi verso i: 2021 n. 11

Documentazione del cliente, disponibilità su richiesta: 2021 n. 68

Documentazione del cliente, ritenzione illegittima: 2021 n. 18

Pandemia Covid-19, sospensione dei termini processuali: 2021 n. 6; 2021 n. 7

Riconoscimento di debito, informazioni fuorvianti al cliente: 2021 n. 46

Sospensione cautelare per sottrazione di somme ai clienti: 2021 n. 6; 2021 n. 7

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2021

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2021	6	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.53; D.L. 18/2020 art.83	Parziale accoglimento

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2021	7	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.53; D.L. 18/2020 art.83	Rigetto
2021	11	27 gennaio 2021	Rapporti con collaboratori e dipendenti	CD art.32	Rigetto
2021	18	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	Cod.Civ. art.2235; CD art.23	Rigetto
2021	20	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	CD artt.6,8,10,11,22	Parziale accoglimento
2021	21	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	CD art.20; Reg. sanzioni art.9	Parziale accoglimento (censura)
2021	37	26 maggio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49; CD 2008 artt.6,8,11,22,24	Rigetto (radiazione confermata)
2021	46	22 giugno 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49; CD 2008 art.6	Rigetto
2021	60	13 luglio 2021	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.6,11	Rigetto
2021	68	22 settembre 2021	Rapporti con i clienti	Reg. 2015 art.12; CD 2015 art.8	Rigetto

Massime raggruppate per principi di diritto (2021)

Obbligo di corretta gestione e restituzione del denaro e dei documenti del cliente

Decisioni nn. 6, 7, 18, 37, 60 — l'appropriazione o la ritenzione indebita di somme e documenti del cliente, anche a titolo di compensazione con crediti professionali non documentati, integra violazione dei doveri di integrità, correttezza e diligenza; nei casi più gravi (falsificazione di quietanze) è sanzionata con la radiazione.

Obbligo informativo verso il cliente

Decisioni nn. 20, 46, 68 — il professionista deve informare il cliente prima di delegare a terzi la trasmissione di dati riservati, deve fornirgli una documentazione completa e non fuorviante a supporto di atti con effetti negoziali, e deve tenere pronta la documentazione contabile su richiesta.

Pubblicità e decoro professionale verso potenziali clienti

Decisione n. 21 — le forme di promozione che offrono condizioni vantaggiose a potenziali clienti tramite intermediari e che ledono il decoro dell'Ordine costituiscono illecito deontologico.

Obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello studio

Decisione n. 11 — la sistematica violazione degli obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti, tale da costringerli ad azioni legali, lede il prestigio della professione ed è illecito disciplinare autonomo (art. 32 CD).

Tavola finale — Temi e decisioni (2021)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	nessuna decisione
Rapporti con i clienti	nn. 6, 7, 18, 20, 21, 37, 46, 60, 68
Rapporti con collaboratori e dipendenti	n. 11
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

ANNO 2022

81 decisioni esaminate — 7 pertinenti

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2022, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2022 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 25 gennaio 2022 e il 1° dicembre 2022 (nn. 1-81 del fascicolo ridotto 2022).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 81 decisioni del 2022, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Sulle 81 decisioni del 2022 esaminate, 7 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (6 rapporti con i clienti, 1 rapporti con i colleghi); nessuna decisione del 2022 riguarda specificamente i rapporti con collaboratori e dipendenti o con i tirocinanti. La decisione n. 62 (colleghi) ha esito di accoglimento per mancato accertamento del fatto contestato, e non stabilisce quindi un principio sostanziale sui doveri verso i colleghi; è stata comunque riportata perché il suo oggetto è l'unico, nel 2022, esplicitamente riferito a tale materia. Le decisioni nn. 32 (amministrazione di Condominio) sono state incluse tra i rapporti con i clienti sulla base del richiamo, nel testo, dell'art.

24 del Codice Deontologico (gestione del denaro dei clienti); tale riconduzione comporta un margine di interpretazione, segnalato in nota alla decisione. Sono state escluse, per l'insufficienza o l'ambiguità degli elementi testuali disponibili, alcune decisioni che pure evocano, senza affermarlo con chiarezza, un profilo potenzialmente pertinente (nn. 3, 13, 66, 74).

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2022

Decisione n. 62 del 27 settembre 2022

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia

Oggetto: Segnalazione a carico di un professionista per comportamento scorretto nei confronti di un collega — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Accoglimento del ricorso per mancato accertamento del fatto contestato.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, artt. 6, 10 comma 1, 11, 22 commi 3 e 4.

Massima: In assenza di un accertamento del fatto contestato non può scaturire una dichiarazione di colpevolezza. Ai fini del corretto svolgimento del procedimento disciplinare, occorre rispettare quanto disposto dalla delibera di apertura, che deve indicare con precisione i fatti contestati e le norme di legge o del Codice Deontologico che si assumano violate.

Principio di diritto: L'accertamento della responsabilità disciplinare per comportamento scorretto verso un collega richiede la previa e puntuale dimostrazione del fatto contestato; in assenza di tale accertamento, il ricorso deve essere accolto.

Sintesi della motivazione: Un professionista era stato censurato per una segnalazione relativa a un comportamento scorretto verso un collega. Il CDN ha accolto il ricorso per mancato accertamento del fatto storico contestato.

Nota: Il CDN ha accolto il ricorso non perché abbia escluso la rilevanza deontologica di un comportamento scorretto verso un collega, ma per il mancato accertamento del fatto. La decisione non stabilisce dunque, in concreto, un principio sostanziale sui doveri verso i colleghi; resta tuttavia l'unica decisione del 2022 il cui oggetto è esplicitamente riferito a tale materia.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2022

Decisione n. 6 del 25 gennaio 2022

Collegio territoriale: Prima Sezione del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto a carico di un professionista per esercizio di attività professionale durante un periodo di sospensione — Apertura di un procedimento disciplinare — Apertura di un procedimento penale — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio

della professione per mesi tre — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento penale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6, 10 comma 1, 11, 22 comma 3; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, artt. 6, 10 comma 1, 11, 22 commi 3 e 4.

Massima: La richiesta di sospensione del procedimento in attesa degli esiti del procedimento penale non può essere accolta quando i fatti penalmente rilevanti non coincidono con l'oggetto del procedimento disciplinare. La condotta di un professionista che, senza dimostrare di aver reso edotto il cliente di aver subito un provvedimento disciplinare di sospensione e di avere la sua approvazione, delega un proprio collega — anche fosse il padre o un collega di studio — a trasmettere per conto del cliente dichiarazioni contabili e fiscali contenenti dati riservati, non appare conforme ai canoni deontologici di integrità, correttezza, al dovere di riservatezza e al dovere di corretta esecuzione dell'incarico.

Principio di diritto: Il professionista sospeso dall'esercizio non può delegare, senza informarne il cliente e senza ottenerne l'approvazione, un collega — anche di studio o un familiare — a svolgere adempimenti fiscali per conto del cliente stesso.

Sintesi della motivazione: Il professionista, durante un periodo di sospensione dall'esercizio, aveva fatto trasmettere dichiarazioni fiscali del cliente tramite un collega, senza informarlo della propria sospensione. Il CDN ha confermato la sanzione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2021 n. 20 (delega non autorizzata a terzi di dati riservati del cliente).

Nota: La vicenda coinvolge anche il rapporto con un collega (delega dell'adempimento); il fatto tipico principale sanzionato riguarda tuttavia l'omessa informazione al cliente, per cui la decisione è collocata in questa sezione.

Decisione n. 29 del 23 marzo 2022

Collegio territoriale: Collegio n. 2 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Procedimento penale a carico di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Pronuncia di una sentenza di condanna a carico del professionista per appropriazione indebita — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per anni due — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 25 e 49; Codice di procedura penale, art. 653 comma 1 bis; Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6 commi 1 e 3, 24 comma 2.

Massima: La condotta del professionista che si appropria di somme di denaro del proprio cliente è lesiva delle norme del Codice Deontologico ed in particolare degli artt. 6, commi 1 e 3, e 24, comma 2.

Principio di diritto: L'appropriazione di somme di denaro del cliente costituisce violazione dei doveri di integrità e di corretta gestione del denaro ricevuto dal cliente, anche laddove tale condotta sia già stata accertata con sentenza penale di condanna.

Sintesi della motivazione: Il professionista era stato condannato in sede penale per appropriazione indebita di somme del cliente. Il CDN ha confermato la sospensione per due anni.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 77; 2021 nn. 37, 60.

Decisione n. 32 del 23 marzo 2022

Collegio territoriale: Primo Collegio del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Amministratore di Condominio che effettua prelievi e pagamenti a fornitori di terzi senza giustificazioni — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso (il professionista risultando successivamente condannato in sede civile alla restituzione delle somme al Condominio).

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 55 comma 3; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, artt. 6 commi 1-3, 11 comma 1, 22 comma 6, 24 comma 2.

Massima: Non sono applicabili al procedimento disciplinare presso gli Ordini professionali territoriali le norme e i principi in materia di redazione, sottoscrizione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali collegiali. Il professionista che, nella qualità di amministratore di un Condominio, effettua prelievi e pagamenti a fornitori terzi senza giustificazione viola i doveri di integrità, correttezza e corretta gestione del denaro affidatogli.

Principio di diritto: La gestione non giustificata di somme affidate al professionista nell'ambito di un mandato (nella specie, di amministrazione condominiale) integra violazione dei doveri di integrità e di corretta gestione del denaro del cliente/mandante.

Sintesi della motivazione: Il professionista, quale amministratore di un Condominio, aveva effettuato prelievi e pagamenti a terzi senza giustificazione, venendo poi condannato in sede civile alla restituzione delle somme. Il CDN ha confermato la sanzione disciplinare.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 29; 2018 n. 77.

Nota: La qualificazione del Condominio come "cliente" è di chi scrive questo massimario, sulla base del richiamo, nella decisione, dell'art. 24 CD (gestione del denaro ricevuto dai clienti); il testo disponibile non chiarisce se il CDN abbia inquadrato espressamente il Condominio in tali termini.

Decisione n. 34 del 23 marzo 2022

Collegio territoriale: Collegio B del Collegio n. 3 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Mancata comunicazione ad un cliente della notifica di un avviso di irregolarità — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, artt. 11 comma 2, 18 comma 1.

Massima: La circostanza che un professionista abbia ricevuto una notifica di carattere fiscale di rilievo, senza darne comunicazione al cliente, non costituisce comportamento rispettoso dei canoni della lealtà ed irreprensibilità della condotta.

Principio di diritto: Il professionista che riceve un atto fiscale di rilievo relativo alla posizione del cliente deve comunicarglielo tempestivamente; l'omissione viola i doveri di lealtà e irreprensibilità della condotta professionale.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva comunicato al cliente la notifica di un avviso di irregolarità fiscale. Il CDN ha confermato la censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2019 n. 49; 2021 n. 20 (doveri informativi verso il cliente).

Decisione n. 75 del 1° dicembre 2022

Collegio territoriale: Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina (sede non specificata nel testo estratto)

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione per diciotto mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, art. 49; Codice civile, art. 2235; Codice Deontologico 17 dicembre 2015, art. 6; D.P.R. n. 137 del 2012, art. 8 comma 8.

Massima: Non è conforme al precetto deontologico di integrità il comportamento di un professionista che, nonostante le numerose richieste di restituzione della documentazione formulate dal cliente, non provvede a dare alcun riscontro, costringendo il cliente a depositare un ricorso giudiziario. Non sussiste una norma che vieti al professionista di conservare copia degli atti nella misura strettamente necessaria alla tutela dei propri diritti, ma tale facoltà non esime dall'obbligo di restituire al cliente la documentazione propria (ad es. dichiarazioni fiscali, libri contabili) e quella ricevuta da terzi per conto del cliente.

Principio di diritto: Il diritto del professionista a conservare copia degli atti per la tutela dei propri diritti non esclude il dovere di restituire senza ritardo al cliente, su richiesta, tutta la documentazione di sua pertinenza.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva dato seguito a ripetute richieste di restituzione della documentazione, costringendo il cliente ad agire in giudizio. Il CDN ha confermato la sospensione per diciotto mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 nn. 25, 77; 2021 n. 18 (divieto di ritenzione dei documenti del cliente).

Decisione n. 79 del 1° dicembre 2022

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Oggetto: Denuncia querela per truffa a carico di un professionista — Apertura di un procedimento penale — Apertura di un procedimento disciplinare — Sentenza di condanna in primo e secondo grado a carico del professionista — Dichiarazione di prescrizione del reato da parte della Corte di Cassazione, ferme le statuizioni civili — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico 9 aprile 2008, artt. 6 commi 1-3, 11 commi 1-3, 22.

Massima: Gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento per prescrizione non vincolano il Consiglio di Disciplina Nazionale, che resta libero nella valutazione degli stessi; la sanzione disciplinare è legittimamente fondata su un autonomo apprezzamento, in sede disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale. Il comportamento di un professionista che truffa un cliente, raggirandolo sulla possibilità di riacquisto di un immobile, costituisce grave violazione dei doveri di integrità, correttezza e decoro, sanzionabile con la radiazione.

Principio di diritto: La prescrizione del reato non impedisce l'autonomo accertamento disciplinare dei medesimi fatti; la truffa in danno di un cliente è sanzionabile con la massima sanzione disciplinare.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva truffato un cliente in relazione al riacquisto di un immobile, coinvolgendo anche la polizia giudiziaria. Nonostante la prescrizione del reato, il CDN ha confermato la radiazione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 29; 2018 n. 77; 2021 nn. 37, 60.

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2022

Nessuna decisione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2022

Nessuna decisione.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2022)

Il 2022 conferma il rapporto con i clienti come il tema di gran lunga più rappresentato nella casistica, con un progressivo consolidamento dei principi già emersi negli anni precedenti. Si segnalano i seguenti sviluppi:

41. Rapporti con i colleghi: unica comparsa nel 2022 (n. 62), ma con esito di accoglimento per mancato accertamento del fatto, che non consente di trarne un principio sostanziale; il tema resta quindi scarsamente rappresentato anche in questa annualità (cfr. 2018 n. 38; 2019 n. 12).
42. Rapporti con i clienti: si consolida il filone dell'appropriazione indebita di somme del cliente (nn. 29, 32, 79, in continuità con 2018 n. 77 e 2021 nn. 37, 60) e quello della restituzione della documentazione (n. 75, in continuità con 2018 nn. 25, 77 e 2021 n. 18); si sviluppa ulteriormente il versante informativo, con l'obbligo di comunicare al cliente sia la delega di adempimenti a un collega (n. 6, in continuità con 2021 n. 20) sia la ricezione di atti fiscali di rilievo (n. 34, in continuità con 2019 n. 49 e 2021 n. 20).

43. Rapporti con collaboratori e dipendenti: nessuna decisione nel 2022 (a fronte di 2018 n. 4 e 2021 n. 11); il tema resta quindi discontinuo nella casistica.

44. Rapporti con i tirocinanti: nessuna decisione nel 2022 (a fronte dell'unica decisione, 2019 n. 85).

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
25 gennaio 2022	n. 6	Rapporti con i clienti
23 marzo 2022	n. 29	Rapporti con i clienti
23 marzo 2022	n. 32	Rapporti con i clienti
23 marzo 2022	n. 34	Rapporti con i clienti
27 settembre 2022	n. 62	Rapporti con i colleghi
1° dicembre 2022	n. 75	Rapporti con i clienti
1° dicembre 2022	n. 79	Rapporti con i clienti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2022

45. n. 6 (25 gennaio 2022) — Rapporti con i clienti
46. n. 29 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti
47. n. 32 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti
48. n. 34 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti
49. n. 62 (27 settembre 2022) — Rapporti con i colleghi
50. n. 75 (1° dicembre 2022) — Rapporti con i clienti
51. n. 79 (1° dicembre 2022) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2022)

Codice Deontologico — art. 10 comma 1: decisione 2022 n. 6; decisione 2022 n. 62

Codice Deontologico — art. 11: decisione 2022 n. 6; decisione 2022 n. 32; decisione 2022 n. 62; decisione 2022 n. 79

Codice Deontologico — art. 11 comma 2 (informazione al cliente): decisione 2022 n. 34

Codice Deontologico — art. 18 comma 1: decisione 2022 n. 34

Codice Deontologico — art. 22: decisione 2022 n. 32; decisione 2022 n. 62; decisione 2022 n. 79

Codice Deontologico — art. 22 (indipendenza): decisione 2022 n. 6

Codice Deontologico — art. 24: decisione 2022 n. 32

Codice Deontologico — art. 24 (gestione denaro clienti): decisione 2022 n. 29

Codice Deontologico — art. 6: decisione 2022 n. 29; decisione 2022 n. 32; decisione 2022 n. 62; decisione 2022 n. 75; decisione 2022 n. 79

Codice Deontologico — art. 6 (integrità): decisione 2022 n. 6

Codice civile — art. 2235 (ritenzione documenti cliente): decisione 2022 n. 75

Codice di procedura penale — art. 653 comma 1 bis: decisione 2022 n. 29

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 25: decisione 2022 n. 29

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 49: decisione 2022 n. 34; decisione 2022 n. 75

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 55: decisione 2022 n. 62

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 55 comma 3: decisione 2022 n. 32

D.P.R. n. 137/2012 — art. 8 comma 8: decisione 2022 n. 75

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2022)

Appropriazione indebita di somme del cliente: 2022 n. 29; 2022 n. 32

Colleghi, comportamento scorretto verso i (mancato accertamento): 2022 n. 62

Delega a un collega, informazione al cliente: 2022 n. 6

Documentazione del cliente, restituzione: 2022 n. 75

Informazione al cliente su atti fiscali: 2022 n. 34

Truffa in danno del cliente: 2022 n. 79

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2022

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2022	6	25 gennaio 2022	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.6,10,11,22	Rigetto
2022	29	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 artt.25,49; CD 2008 artt.6,24	Rigetto
2022	32	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.55; CD 2015 artt.6,11,22,24	Rigetto
2022	34	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49; CD 2015 artt.11,18	Rigetto
2022	62	27 settembre 2022	Rapporti con i colleghi	D.Lgs 139/2005 art.55; CD 2015 artt.6,10,11,22	Accoglimento (mancato accertamento del fatto)
2022	75	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 art.49; Cod.Civ. art.2235; CD 2015 art.6	Rigetto
2022	79	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.6,11,22	Rigetto (radiazione confermata)

Massime raggruppate per principi di diritto (2022)

Corretta gestione e restituzione del denaro e dei documenti del cliente

Decisioni nn. 29, 32, 75, 79 — l'appropriazione indebita di somme del cliente (anche nella forma della gestione ingiustificata di denaro affidato in mandato) e la ritenzione della documentazione del cliente integrano grave violazione dei doveri di integrità e corretta gestione, sanzionabile anche con la radiazione nei casi più gravi (truffa, appropriazione con falsificazione).

Obbligo informativo verso il cliente

Decisioni nn. 6, 34 — il professionista deve informare il cliente prima di delegare a un collega (o a terzi) adempimenti fiscali con dati riservati, e deve comunicargli senza ritardo la notifica di atti fiscali di rilievo relativi alla sua posizione.

Comportamento verso i colleghi: onere di accertamento del fatto

Decisione n. 62 — l'accertamento della responsabilità disciplinare per comportamento scorretto verso un collega presuppone la previa dimostrazione del fatto storico contestato.

Tavola finale — Temi e decisioni (2022)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	n. 62 (accoglimento per mancato accertamento del fatto)
Rapporti con i clienti	nn. 6, 29, 32, 34, 75, 79
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

ANNO 2023

54 decisioni esaminate — 6 pertinenti (fascicolo OCR)

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2023, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2023 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 3 febbraio 2023 e il 29 novembre 2023 (nn. 1-54 del fascicolo ridotto 2023).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 54 decisioni del 2023, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

A differenza dei fascicoli degli anni precedenti, il fascicolo ridotto 2023 caricato non conteneva testo estraibile direttamente (documento acquisito per scansione, privo di livello testuale); il contenuto è stato pertanto ricostruito tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sulle immagini delle singole pagine, con motore in lingua inglese in assenza di un pacchetto linguistico italiano nell'ambiente di lavoro. Il testo così ottenuto è risultato leggibile e complessivamente affidabile, ma può contenere occasionali imprecisioni tipografiche (ad es. accenti, apostrofi) che non ne alterano il significato sostanziale.

Sulle 54 decisioni del 2023 esaminate, 6 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (4 rapporti con i clienti, 2 rapporti con i colleghi); nessuna decisione del 2023 riguarda specificamente i rapporti con collaboratori e dipendenti o con i tirocinanti. Sono state escluse le decisioni relative a curatori fallimentari e liquidatori giudiziali che si appropriano di somme della procedura (nn. 11, 25, 54), in quanto tale responsabilità, per come costantemente trattata in questo massimario, attiene al rapporto con l'ufficio giudiziario/la procedura concorsuale piuttosto che con un cliente in senso proprio.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2023

Decisione n. 32 del 22 giugno 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa

Oggetto: Apertura di un procedimento disciplinare a seguito di segnalazione riferita ad annunci pubblicitari ingannevoli, denigratori, comparativi e scorretti — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 44.

Massima: Costituisce illecito deontologico fornire informazioni pubblicitarie equivoche, denigratorie, comparative e suggestive, come nel caso di un iscritto all'Ordine professionale che, socio anche di una società di consulenza, pubblicizza l'attività di quest'ultima con slogan del tipo "oltre il solito commercialista", lasciando intendere che il soggetto che veicolava la pubblicità fosse un dottore commercialista, con ciò risultando irrispettoso e denigratorio nei confronti dei commercialisti iscritti nell'Albo professionale e lesivo dell'immagine della professione a favore di soggetti terzi.

Principio di diritto: La pubblicità che, con toni denigratori o comparativi scorretti, sminuisce implicitamente la generalità dei colleghi iscritti all'Albo per accreditare un'attività (anche di soggetti terzi non iscritti) integra illecito deontologico.

Sintesi della motivazione: Un professionista, socio di una società di consulenza, aveva veicolato pubblicità denigratoria verso i commercialisti tramite lo slogan "oltre il solito commercialista". Il CDN ha confermato la censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 78; 2021 n. 21 (pubblicità e decoro professionale, con riflessi sui colleghi).

Decisione n. 35 del 12 settembre 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Divieto del professionista di usare espressioni sconvenienti ed offensive verso colleghi — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 15.

Massima: Non viola il precetto deontologico del divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell'attività professionale il professionista che accusi un collega di parzialità nello svolgimento, da parte di quest'ultimo, dell'attività di consulente tecnico di parte, e che usi espressioni critiche dell'operato di quest'ultimo in sede di esposto disciplinare.

Principio di diritto: Le critiche, anche pungenti, rivolte all'operato professionale di un collega, se contenute in un esposto disciplinare e non gratuitamente offensive, non integrano di per sé la violazione del divieto di espressioni sconvenienti verso i colleghi.

Sintesi della motivazione: Un professionista era stato censurato per avere criticato, in un esposto disciplinare, l'imparzialità di un collega nel ruolo di consulente tecnico di parte. Il CDN ha accolto il ricorso, escludendo la violazione.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2023

Decisione n. 26 del 25 maggio 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per appropriazione di ingenti somme del cliente — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, artt. 4, 7 e 8.

Massima: Il professionista che trattenga ripetutamente rilevanti importi consegnatigli dai clienti al fine del pagamento delle tasse può legittimamente essere radiato dall'Ordine professionale.

Principio di diritto: La reiterata ritenzione di somme consegnate dal cliente per il pagamento di imposte costituisce grave violazione deontologica, sanzionabile con la radiazione.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva trattenuto ripetutamente somme consegnategli dal cliente per il pagamento delle tasse. Il CDN ha confermato la radiazione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 77; 2021 nn. 37, 60; 2022 n. 29.

Decisione n. 31 del 22 giugno 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per omessa restituzione documentazione a seguito cessazione del mandato professionale — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Mancata prova del possesso da parte del professionista della documentazione richiesta dal cliente o dal professionista subentrante in restituzione — Esclusione della responsabilità professionale — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 16.

Massima: Se non è provato che tra i documenti in possesso del professionista vi siano quelli chiesti in restituzione dal cliente — o dal professionista subentrante in occasione della cessazione del mandato professionale — non può essere addebitata alcuna responsabilità disciplinare connessa alla mancata consegna di tali documenti (fattispecie relativa alla richiesta di consegna dei "mastrini" scaturenti dai programmi informatici di gestione).

Principio di diritto: L'obbligo di restituzione della documentazione al cliente presuppone la prova che il professionista ne sia effettivamente in possesso; in assenza di tale prova, non sussiste responsabilità disciplinare per la mancata consegna.

Sintesi della motivazione: Il professionista era stato censurato per non avere restituito documenti al cliente/professionista subentrante. Il CDN ha accolto il ricorso non risultando provato il possesso dei documenti richiesti.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 36 (doveri di restituzione della documentazione al cliente, con esito opposto).

Decisione n. 36 del 12 settembre 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per omessa restituzione documentazione contabile — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, artt. 16 e 23.

Massima: Costituisce illecito deontologico il non aver curato, con la correttezza e diligenza richieste dalle norme deontologiche, la consegna della documentazione contabile e fiscale del cliente a seguito del recesso da parte dello stesso dal rapporto professionale.

Principio di diritto: Il recesso del cliente dal rapporto professionale non esime il professionista dal dovere di curare diligentemente la consegna della documentazione contabile e fiscale di pertinenza del cliente stesso.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva diligentemente curato la consegna della documentazione contabile al cliente receduto dal rapporto. Il CDN ha confermato la censura.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. n. 31 (doveri di restituzione della documentazione al cliente, con esito opposto per assenza di prova del possesso).

Decisione n. 53 del 29 novembre 2023

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani

Oggetto: Esposto a carico di un iscritto per restituzione tardiva e parziale della documentazione di pertinenza del cliente e per violazione dell'obbligo di stipulare la polizza professionale comunicandone al cliente gli estremi — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5; Codice deontologico, artt. 16 e 23; Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 4.

Massima: Con riferimento all'obbligo di stipula e di comunicazione dell'assicurazione professionale, l'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 prevede che il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso, e deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di tale disposizione costituisce illecito deontologico.

Principio di diritto: L'obbligo assicurativo professionale comprende espressamente la custodia di documenti e valori del cliente, e il relativo obbligo informativo (estremi di polizza e massimale) va assolto al momento dell'assunzione dell'incarico; la violazione, unita alla restituzione tardiva e parziale della documentazione del cliente, è sanzionabile con la sospensione.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva restituito tardivamente e solo in parte la documentazione del cliente e non aveva comunicato gli estremi della polizza professionale. Il CDN ha confermato la sospensione per sei mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 44 (obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa); nn. 31, 36 (restituzione documentazione al cliente).

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2023

Nessuna decisione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2023

Nessuna decisione.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2023)

Il 2023 segna, per la prima volta dal 2018, una comparsa non isolata del tema dei rapporti con i colleghi (due decisioni), insieme alla conferma del tema dei clienti come filone dominante. Si segnalano i seguenti sviluppi:

52. Rapporti con i colleghi: le decisioni nn. 32 e 35 sviluppano, per la prima volta con due precedenti nella stessa annualità, il tema già toccato nel 2018 (n. 38), nel 2019 (n. 12) e nel 2022 (n. 62): da un lato la pubblicità denigratoria verso la generalità dei colleghi è illecito (n. 32, sulla scia di 2018 n. 78 e 2021 n. 21), dall'altro le critiche specifiche e circoscritte all'operato di un singolo collega, se non gratuitamente offensive, non lo sono (n. 35).

53. Rapporti con i clienti: si consolida ulteriormente il filone della restituzione di documentazione e denaro (nn. 26, 31, 36, 53, in continuità con 2018 nn. 25, 77; 2021 nn. 18, 37, 60, 68; 2022 nn. 29, 32, 75) e quello degli obblighi assicurativi e informativi (n. 53, in continuità con 2018 n. 44).

54. Rapporti con collaboratori e dipendenti: nessuna decisione nel 2023 (a fronte di 2018 n. 4 e 2021 n. 11); il tema resta discontinuo nella casistica complessiva 2018-2023.

55. Rapporti con i tirocinanti: nessuna decisione nel 2023 (a fronte dell'unica decisione, 2019 n. 85).

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
25 maggio 2023	n. 26	Rapporti con i clienti
22 giugno 2023	n. 31	Rapporti con i clienti
22 giugno 2023	n. 32	Rapporti con i colleghi
12 settembre 2023	n. 35	Rapporti con i colleghi
12 settembre 2023	n. 36	Rapporti con i clienti
29 novembre 2023	n. 53	Rapporti con i clienti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2023

56. n. 26 (25 maggio 2023) — Rapporti con i clienti
57. n. 31 (22 giugno 2023) — Rapporti con i clienti
58. n. 32 (22 giugno 2023) — Rapporti con i colleghi
59. n. 35 (12 settembre 2023) — Rapporti con i colleghi
60. n. 36 (12 settembre 2023) — Rapporti con i clienti
61. n. 53 (29 novembre 2023) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2023)

Codice Deontologico — art. 15 (espressioni sconvenienti verso colleghi): decisione 2023 n. 35

Codice Deontologico — art. 16: decisione 2023 n. 36; decisione 2023 n. 53

Codice Deontologico — art. 16 (restituzione documentazione): decisione 2023 n. 31

Codice Deontologico — art. 23: decisione 2023 n. 53

Codice Deontologico — art. 23 (documentazione cliente): decisione 2023 n. 36

Codice Deontologico — art. 44 (pubblicità): decisione 2023 n. 32

D.P.R. n. 137/2012 — art. 5 (polizza professionale): decisione 2023 n. 53

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari — art. 4: decisione 2023 n. 53

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari — artt. 4, 7, 8: decisione 2023 n. 26

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2023)

Appropriazione indebita di somme del cliente: 2023 n. 26

Documentazione del cliente, restituzione: 2023 n. 31; 2023 n. 36; 2023 n. 53

Espressioni offensive verso colleghi: 2023 n. 35

Polizza professionale, comunicazione al cliente: 2023 n. 53

Pubblicità denigratoria verso i colleghi: 2023 n. 32

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2023

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2023	26	25 maggio 2023	Rapporti con i clienti	Reg. sanzioni artt.4,7,8	Rigetto (radiazione confermata)
2023	31	22 giugno 2023	Rapporti con i clienti	CD art.16	Accoglimento (mancata prova)
2023	32	22 giugno 2023	Rapporti con i colleghi	CD art.44	Rigetto
2023	35	12 settembre 2023	Rapporti con i colleghi	CD art.15	Accoglimento (nessuna violazione)
2023	36	12 settembre 2023	Rapporti con i clienti	CD artt.16,23	Rigetto
2023	53	29 novembre 2023	Rapporti con i clienti	D.P.R. 137/2012 art.5; CD artt.16,23	Rigetto

Massime raggruppate per principi di diritto (2023)

Restituzione della documentazione e corretta gestione del denaro del cliente

Decisioni nn. 26, 31, 36, 53 — il professionista deve restituire tempestivamente la documentazione del cliente e non può trattenere somme a lui consegnate; la responsabilità presuppone tuttavia la prova che il professionista sia effettivamente in possesso dei documenti richiesti (n. 31).

Obbligo assicurativo e informativo verso il cliente

Decisione n. 53 — l'obbligo di stipulare la polizza professionale comprende espressamente la custodia di documenti e valori del cliente, e va comunicato al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.

Rispetto e correttezza nei rapporti con i colleghi

Decisioni nn. 32, 35 — la pubblicità denigratoria verso la generalità dei colleghi è illecito deontologico, mentre critiche specifiche e circoscritte all'operato di un singolo collega, se contenute in un esposto disciplinare e non gratuitamente offensive, non lo sono.

Tavola finale — Temi e decisioni (2023)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	nn. 32, 35
Rapporti con i clienti	nn. 26, 31, 36, 53
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

ANNO 2024

55 decisioni esaminate — 6 pertinenti (fascicolo OCR)

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2024, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2024 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 30 gennaio 2024 e il 28 novembre 2024 (nn. 1-55 del fascicolo ridotto 2024).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 55 decisioni del 2024, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Come per il fascicolo 2023, anche il fascicolo ridotto 2024 caricato non conteneva testo estraibile direttamente (documento acquisito per scansione, privo di livello testuale); il contenuto è stato ricostruito tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sulle immagini delle singole pagine, con motore in lingua inglese in assenza di un pacchetto linguistico italiano nell'ambiente di lavoro. Il testo così ottenuto è risultato leggibile e complessivamente affidabile, ma può contenere occasionali imprecisioni tipografiche che non ne alterano il significato sostanziale.

Sulle 55 decisioni del 2024 esaminate, 6 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti (5 rapporti con i clienti, 1 rapporti con i colleghi); nessuna decisione del 2024 riguarda specificamente i rapporti con collaboratori e dipendenti o con i tirocinanti. È stata esclusa una decisione (n. 26) in cui un professionista sospeso ha fatto compiere atti professionali per il tramite di un collaboratore: il fatto tipico sanzionato riguarda la violazione della sospensione disciplinare, non un dovere del professionista verso il collaboratore in quanto tale. È stata parimenti esclusa, per l'insufficiente chiarezza del relativo oggetto nel testo disponibile, una decisione (n. 35) che menziona un accordo transattivo con un cliente danneggiato come circostanza attenuante, ma il cui principio di diritto affermato riguarda esclusivamente profili di ricusazione.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2024

Decisione n. 10 del 29 febbraio 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Oggetto: Messaggio pubblicitario on line offensivo per la categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Circostanza attenuante costituita dalla pronta rimozione del messaggio — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9.

Massima: Costituisce illecito deontologico la diffusione di un messaggio pubblicitario in cui un professionista usi espressioni offensive nei confronti degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Costituisce circostanza attenuante il fatto che l'incolpato si sia attivato prontamente per eliminare il messaggio, così da elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato.

Principio di diritto: La diffusione pubblicitaria che offende collettivamente i colleghi iscritti all'Albo costituisce grave illecito deontologico, sanzionabile anche con la radiazione, sia pure attenuabile per la pronta rimozione del messaggio.

Sintesi della motivazione: Un professionista aveva diffuso online un messaggio pubblicitario offensivo verso la categoria dei commercialisti. Il CDN ha ridotto la sanzione da radiazione a sospensione di un anno per la pronta rimozione.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 78; 2021 n. 21; 2023 n. 32 (pubblicità e decoro verso i colleghi).

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2024

Decisione n. 4 del 30 gennaio 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Interpretazione del precetto deontologico dell'indipendenza — Rapporti tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per tredici mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, artt. 50, 55; Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; D.M. 15 febbraio 1949; Codice deontologico, art. 9; Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 25.

Massima: Il professionista non solo è tenuto a non operare in conflitto di interessi "alle spalle del cliente", ma deve attivamente adoperarsi per rifuggire situazioni siffatte. La violazione deontologica sussiste ogni qual volta il professionista si metta in una situazione di conflitto di interessi, anche se poi non risulti averne tratto vantaggio, né risulti che la situazione di conflitto abbia influito sulla sua condotta professionale. L'esclusione della rilevanza penale del comportamento non ne esclude il rilievo disciplinare, posto che il piano penale è distinto da quello deontologico.

Principio di diritto: Il dovere di indipendenza verso il cliente impone non solo l'astensione da situazioni di conflitto di interessi, ma un comportamento attivamente diretto a evitarle; la violazione sussiste indipendentemente dal vantaggio effettivamente tratto o dall'incidenza concreta sulla condotta professionale.

Sintesi della motivazione: Il professionista era stato sanzionato per essersi posto in conflitto di interessi a danno del cliente. Il CDN ha confermato la responsabilità, riducendo la sanzione da radiazione a sospensione di tredici mesi.

Decisione n. 5 del 30 gennaio 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per omessa comunicazione polizza professionale — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Comminabilità di sanzione esclusivamente con riguardo a comportamenti debitamente contestati — Carenza di copertura assicurativa contro la responsabilità civile professionale — Circostanza attenuante della stipulazione di polizza assicurativa con efficacia retroattiva — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5; Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, artt. 9, 25; Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9.

Massima: Commette illecito deontologico il professionista che ometta per alcuni anni di stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale e di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale. È tuttavia illegittima la sanzione comminata per inadeguatezza del massimale se non contestata con l'atto di apertura del procedimento o in sue integrazioni. La stipula, con efficacia

retroattiva, della polizza costituisce circostanza attenuante ai sensi dell'art. 9 del Codice delle sanzioni disciplinari.

Principio di diritto: L'obbligo di stipulare e comunicare al cliente la polizza professionale sussiste dal momento dell'assunzione dell'incarico; la sanzione può riguardare solo i comportamenti specificamente contestati, e la successiva stipula (anche retroattiva) della polizza attenua la responsabilità.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva stipulato né comunicato al cliente la polizza assicurativa professionale per alcuni anni. Il CDN ha ridotto la sanzione a censura in ragione della successiva stipula retroattiva.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 44; 2023 n. 53 (obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa).

Decisione n. 15 del 18 aprile 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Oggetto: Esposto a carico di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Procedimento penale nei confronti del professionista — Sospensione del procedimento disciplinare — Sentenza irrevocabile di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste — Riassunzione del procedimento — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Rispetto obbligo di riservatezza — Accoglimento del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Art. 653 c.p.p.; Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, art. 21; Codice deontologico, art. 10 commi 1 e 2.

Massima: Non viola l'obbligo di riservatezza il professionista che, nel rivolgersi al rappresentante legale di una società della quale è stato consulente, invii una lettera contenente informazioni finanziarie della società anche ad altri soggetti già a conoscenza dello stato economico della stessa.

Principio di diritto: L'obbligo di riservatezza verso il cliente non è violato dalla condivisione di informazioni finanziarie con soggetti che ne siano già a conoscenza, nell'ambito di una comunicazione al legale rappresentante dell'ex cliente.

Sintesi della motivazione: Al professionista era stata contestata la violazione della riservatezza per una lettera inviata anche a terzi. Il CDN ha accolto il ricorso, escludendo la violazione.

Decisione n. 34 del 25 settembre 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

Oggetto: Esposto per indebita compensazione crediti IVA autonomamente effettuata dal professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Responsabilità disciplinare — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, artt. 6 commi 1 e 3; 8 commi 1, 4 e 6; 9 comma 5; 11 comma 4; 22 commi 2 e 6.

Massima: Commette illecito deontologico il professionista che abbia operato autonomamente indebite compensazioni di crediti IVA, senza ottenere alcuna autorizzazione da parte del cliente, generando accertamenti tributari e procedimenti penali a carico dello stesso.

Principio di diritto: Il professionista non può operare compensazioni fiscali autonome sulla posizione del cliente senza la sua autorizzazione; la condotta che esponga il cliente ad accertamenti tributari e procedimenti penali è gravemente sanzionabile.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva effettuato autonomamente compensazioni di crediti IVA non autorizzate dal cliente, esponendolo ad accertamenti fiscali e penali. Il CDN ha confermato la sospensione per diciotto mesi.

Decisione n. 46 del 30 ottobre 2024

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della censura — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Accertamento autonomo dei fatti in mancanza di giudicato penale — Illecito disciplinare da parte del professionista che opera senza causa giustificatrice sul conto corrente di un cliente — Rigetto del ricorso.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Non risultano articoli specifici ulteriori nel testo estratto, oltre ai principi generali richiamati.

Massima: In mancanza di accertamenti giurisdizionali penali passati in giudicato, l'organo di disciplina territoriale accerta legittimamente e autonomamente la sussistenza o meno dell'illecito disciplinare. Costituisce illecito disciplinare l'avere operato in modo "opaco", direttamente o indirettamente, sul conto corrente di un proprio cliente al di fuori di qualsiasi schema giuridico-causale che giustifichi questa situazione.

Principio di diritto: Le operazioni non giustificate, dirette o indirette, sul conto corrente del cliente costituiscono illecito deontologico autonomamente accertabile dall'organo disciplinare, indipendentemente da un giudicato penale.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva operato senza causa giustificatrice sul conto corrente di un cliente. Il CDN ha confermato la censura, accertando autonomamente l'illecito in assenza di giudicato penale.

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2024

Nessuna decisione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2024

Nessuna decisione.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2024)

Il 2024 conferma la centralità del tema dei clienti, sviluppandolo su versanti nuovi rispetto agli anni precedenti (conflitto di interessi, riservatezza, operazioni sul conto corrente, compensazioni fiscali non autorizzate), e prosegue, con una singola decisione, il filone della pubblicità offensiva verso i colleghi. Si segnalano i seguenti sviluppi:

62. Rapporti con i colleghi: la decisione n. 10 prosegue il filone già tracciato da 2018 n. 78, 2021 n. 21 e 2023 n. 32, questa volta con un messaggio pubblicitario online offensivo verso l'intera categoria, sanzionato inizialmente con la radiazione e poi ridotto in ragione della pronta rimozione.

63. Rapporti con i clienti: il 2024 arricchisce il tema con profili nuovi rispetto al 2018-2023 — il dovere di attivamente evitare conflitti di interesse verso il cliente (n. 4), la riservatezza delle informazioni finanziarie di un ex cliente-società (n. 15), la compensazione fiscale non autorizzata (n. 34) e le operazioni non giustificate sul conto corrente del cliente (n. 46) — e conferma il filone assicurativo/informativo già visto in 2018 n. 44 e 2023 n. 53 (n. 5).

64. Rapporti con collaboratori e dipendenti: nessuna decisione pertinente nel 2024 (a fronte di 2018 n. 4 e 2021 n. 11); il tema resta discontinuo nella casistica complessiva 2018-2024.

65. Rapporti con i tirocinanti: nessuna decisione nel 2024 (a fronte dell'unica decisione, 2019 n. 85).

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
30 gennaio 2024	n. 4	Rapporti con i clienti
30 gennaio 2024	n. 5	Rapporti con i clienti
29 febbraio 2024	n. 10	Rapporti con i colleghi
18 aprile 2024	n. 15	Rapporti con i clienti
25 settembre 2024	n. 34	Rapporti con i clienti
30 ottobre 2024	n. 46	Rapporti con i clienti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2024

66. n. 4 (30 gennaio 2024) — Rapporti con i clienti
67. n. 5 (30 gennaio 2024) — Rapporti con i clienti
68. n. 10 (29 febbraio 2024) — Rapporti con i colleghi
69. n. 15 (18 aprile 2024) — Rapporti con i clienti
70. n. 34 (25 settembre 2024) — Rapporti con i clienti
71. n. 46 (30 ottobre 2024) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2024)

Art. 653 c.p.p.: decisione 2024 n. 15

Codice deontologico — art. 10 (riservatezza): decisione 2024 n. 15

Codice deontologico — art. 11 comma 4: decisione 2024 n. 34

Codice deontologico — art. 22 (indipendenza): decisione 2024 n. 34

Codice deontologico — art. 6 (integrità): decisione 2024 n. 34

Codice deontologico — art. 8 (diligenza): decisione 2024 n. 34

Codice deontologico — art. 9 (indipendenza): decisione 2024 n. 4

Codice deontologico — art. 9 comma 5: decisione 2024 n. 34

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 50: decisione 2024 n. 4

D. Lgs. n. 139/2005 — art. 55: decisione 2024 n. 4

D.P.R. n. 137/2012 — art. 5 (polizza professionale): decisione 2024 n. 5

Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale — art. 21: decisione 2024 n. 15

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari — art. 9: decisione 2024 n. 5

Regolamento sanzioni — art. 9: decisione 2024 n. 10

Regolamento — art. 25: decisione 2024 n. 4

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2024)

Compensazione fiscale non autorizzata dal cliente: 2024 n. 34

Conflitto di interessi verso il cliente: 2024 n. 4

Conto corrente del cliente, operazioni non giustificate: 2024 n. 46

Polizza professionale, comunicazione al cliente: 2024 n. 5

Pubblicità offensiva verso i colleghi: 2024 n. 10

Riservatezza verso il cliente/ex cliente: 2024 n. 15

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2024

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2024	4	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti	D.Lgs 139/2005 artt.50,55; CD art.9	Parziale accoglimento
2024	5	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti	D.P.R. 137/2012 art.5; Reg. sanzioni art.9	Parziale accoglimento (censura)
2024	10	29 febbraio 2024	Rapporti con i colleghi	Reg. sanzioni art.9	Parziale accoglimento
2024	15	18 aprile 2024	Rapporti con i clienti	Art.653 c.p.p.; CD art.10	Accoglimento
2024	34	25 settembre 2024	Rapporti con i clienti	CD artt.6,8,9,11,22	Rigetto
2024	46	30 ottobre 2024	Rapporti con i clienti	—	Rigetto

Massime raggruppate per principi di diritto (2024)

Indipendenza, riservatezza e corretta gestione della posizione del cliente

Decisioni nn. 4, 15, 34, 46 — il professionista deve attivamente evitare situazioni di conflitto di interessi verso il cliente, mantenere la riservatezza sulle informazioni finanziarie salvo condivisione con soggetti già informati, astenersi da operazioni fiscali autonome non autorizzate e da operazioni non giustificate sul conto corrente del cliente.

Obbligo assicurativo e informativo verso il cliente

Decisione n. 5 — l'obbligo di stipulare e comunicare al cliente la polizza professionale sussiste dal momento dell'assunzione dell'incarico; la stipula anche tardiva attenua la responsabilità.

Pubblicità offensiva verso la generalità dei colleghi

Decisione n. 10 — la diffusione pubblicitaria che offende collettivamente i colleghi iscritti all'Albo è grave illecito deontologico, attenuabile dalla pronta rimozione del messaggio.

Tavola finale — Temi e decisioni (2024)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	n. 10
Rapporti con i clienti	nn. 4, 5, 15, 34, 46
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

ANNO 2025

55 decisioni esaminate — 4 pertinenti (fascicolo OCR)

Premessa

Criterio di ricerca

Il presente volume raccoglie le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relative all'anno 2025, estratte dal fascicolo "Massimario Consiglio di Disciplina Nazionale 2025 (ridotto)", limitatamente alle decisioni riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico: rapporti con i colleghi; rapporti con i clienti; rapporti con collaboratori e dipendenti; rapporti con i tirocinanti.

Criteri di classificazione

Ogni decisione è stata attribuita all'argomento (o agli argomenti) cui afferisce in base all'oggetto della pronuncia e al contenuto della massima e del principio di diritto affermato. Le decisioni che presentano profili di collegamento con più argomenti, o il cui inquadramento è risultato incerto per lacune del testo, sono segnalate in nota e non sono state forzate in una categoria; le decisioni che presentano collegamenti con l'annualità precedente sono richiamate nella tavola dei rinvii.

Periodo esaminato

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale tra il 23 gennaio 2025 e il 3 dicembre 2025 (nn. 1-55 del fascicolo ridotto 2025).

Avvertenze metodologiche

Il fascicolo di origine ("ridotto") contiene, sulle 55 decisioni del 2025, un numero molto ampio di pronunce relative all'inadempimento dell'obbligo di formazione professionale continua e a questioni di rito (termini di impugnazione, legittimazione a ricorrere, ricusazione, sospensione cautelare collegata a procedimenti penali, cessazione della materia del contendere). Tali decisioni, non rientrando nei quattro argomenti richiesti, sono state escluse dal presente volume.

Il testo del fascicolo originale presenta, in diversi punti, lacune testuali (parole o brevi porzioni di frase mancanti nell'estrazione del documento). Nella redazione delle massime e dei principi di diritto si è seguito il testo effettivamente leggibile, senza integrare le parti mancanti con contenuti non verificabili; ove la lacuna incida sul senso del passaggio, se ne è dato atto in nota alla singola decisione.

Come per i fascicoli 2023 e 2024, anche il fascicolo ridotto 2025 caricato non conteneva testo estraibile direttamente (documento acquisito per scansione, privo di livello testuale); il contenuto è stato ricostruito tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) sulle immagini delle singole pagine, con motore in lingua inglese in assenza di un pacchetto linguistico italiano nell'ambiente di lavoro. Il testo così ottenuto è risultato leggibile e complessivamente affidabile, ma può contenere occasionali imprecisioni tipografiche che non ne alterano il significato sostanziale.

Sulle 55 decisioni del 2025 esaminate, 4 risultano riconducibili ai quattro argomenti richiesti, tutte nell'ambito dei rapporti con i clienti; nessuna decisione del 2025 riguarda i rapporti con i colleghi, con collaboratori e dipendenti o con i tirocinanti. La decisione n. 31, sull'obbligo assicurativo professionale, non impiega letteralmente la parola "cliente" nel passaggio massimato disponibile, ma è stata ricondotta a questo filone per continuità con l'identica disposizione (art. 5, D.P.R. 137/2012) già oggetto, in termini espliciti, delle decisioni 2018 n. 44, 2023 n. 53 e 2024 n. 5. Sono state escluse, per l'assenza di un riferimento esplicito al cliente nel principio di diritto affermato, alcune decisioni che pure riguardano profili di conflitto di interesse o di rapporto con l'incarico (nn. 7, 28), il cui esito si è fondato su ragioni integralmente procedurali.

PARTE I — Rapporti con i colleghi

Decisioni 2025

Nessuna decisione.

PARTE II — Rapporti con i clienti

Decisioni 2025

Decisione n. 10 del 27 febbraio 2025

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Oggetto: Esposto per gravi responsabilità del professionista correlate all'incarico ricevuto — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Obbligo di informare il cliente di essersi avvalso della collaborazione di colleghi — Eccessività della sanzione irrogata in ragione della mancata prova della responsabilità del professionista in merito alla falsificazione dell'elaborato peritale — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico, artt. 15 e 22.

Massima: Il professionista che assume un incarico risulta responsabile nei confronti del cliente della corretta esecuzione del medesimo; non può pertanto essere esclusa la responsabilità disciplinare del professionista per essere stato lo stesso un mero "intermediario", proprio perché risulta invece essere il titolare del rapporto professionale e cioè colui che lo avrebbe dovuto svolgere o quantomeno curarne lo svolgimento con competenza e diligenza. Il professionista deve informare il cliente di essersi avvalso della collaborazione di altri colleghi nel caso in cui deleghi ad altri l'incarico di redigere una perizia.

Principio di diritto: Il titolare dell'incarico resta responsabile verso il cliente della sua corretta esecuzione anche quando si avvalga della collaborazione di colleghi, dei quali deve informare il cliente.

Sintesi della motivazione: Il professionista, titolare dell'incarico di redigere una perizia, si era limitato a fare da intermediario verso altri colleghi senza informarne il cliente. Il CDN ha ridotto la sanzione da radiazione a sospensione di dodici mesi.

Nota: La decisione tocca anche il tema dei rapporti con i colleghi (collaborazione tra professionisti nell'esecuzione dell'incarico), ma il dovere espressamente affermato è quello di informazione verso il cliente, per cui è collocata in questa sezione.

Decisione n. 22 del 7 maggio 2025

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista a seguito di cartelle di pagamento per omesso o carente versamento Irpef — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dodici mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice Deontologico, art. 24.

Massima: Commette illecito deontologico il professionista che nell'attività di gestione di somme di denaro per conto dei propri clienti non risulta avere operato secondo i principi di integrità e correttezza, osservando la "massima diligenza" richiesta dall'art. 24 del Codice Deontologico, né tantomeno risulta avere fornito ai suoi clienti tempestiva e completa "ricevuta attestante il pagamento eseguito", in evidente violazione delle norme deontologiche richiamate.

Principio di diritto: La gestione di somme di denaro per conto del cliente richiede la massima diligenza e il rilascio di ricevute tempestive e complete attestanti i pagamenti eseguiti; la violazione integra illecito deontologico.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva gestito con diligenza somme dei clienti destinate al pagamento dell'IRPEF, né aveva rilasciato le relative ricevute. Il CDN ha ridotto la sanzione da radiazione a sospensione di dodici mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 77; 2021 nn. 37, 60; 2022 n. 29; 2024 n. 46 (gestione del denaro del cliente).

Decisione n. 31 del 26 giugno 2025

Collegio territoriale: Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista per omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e per omessa copertura assicurativa — Apertura di un procedimento disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per dieci mesi — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Illecito deontologico correlato all'omesso obbligo di copertura assicurativa — Mancata conferma di alcuni degli illeciti contestati — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 5; D.L. n. 185 del 2008, art. 16.

Massima: Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 2012, è fatto obbligo agli iscritti agli Albi professionali di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità professionale; la violazione di tale obbligo è esplicitamente qualificata come illecito deontologico. L'obbligo di

ostensione della polizza assicurativa (o almeno la indicazione dei suoi estremi) sussiste anche in mancanza di inadempimenti e di danni.

Principio di diritto: L'obbligo di stipula e di comunicazione della polizza assicurativa professionale, posto a tutela del cliente in caso di danno, sussiste indipendentemente dal verificarsi in concreto di sinistri o inadempimenti.

Sintesi della motivazione: Il professionista non aveva stipulato la copertura assicurativa obbligatoria. Il CDN ha confermato, tra gli altri, questo profilo di illecito, riducendo complessivamente la sanzione a sei mesi.

Rinvio ad altre decisioni: Cfr. 2018 n. 44; 2023 n. 53; 2024 n. 5 (obbligo assicurativo verso il cliente).

Nota: La decisione non impiega letteralmente la parola "cliente" nel passaggio massimato, ma richiama lo stesso art. 5 del D.P.R. 137/2012 già oggetto, in termini identici, delle decisioni 2018 n. 44, 2023 n. 53 e 2024 n. 5, tutte esplicitamente riferite all'obbligo verso il cliente; è stata pertanto ricondotta al medesimo filone.

Decisione n. 49 del 3 dicembre 2025

Collegio territoriale: Collegio "A" del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Oggetto: Esposto nei confronti di un professionista — Apertura di un procedimento disciplinare — Riconoscimento della responsabilità disciplinare — Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per quindici giorni — Impugnazione al Consiglio di Disciplina Nazionale — Sussistenza delle circostanze attenuanti — Accoglimento parziale del ricorso con irrogazione della sanzione disciplinare della censura.

Articoli del Codice Deontologico e norme richiamate: Codice deontologico, art. 8 comma 6.

Massima: Il compimento di leggerezze da parte di un professionista nello svolgimento della prestazione professionale, che causano richieste di pagamento da parte degli Enti impositori, determina responsabilità disciplinare per violazione dell'art. 8, comma 6, del Codice Deontologico, che impone agli iscritti di agire secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale, evitando di porre il cliente in tali situazioni. La circostanza che il professionista avesse più volte richiesto al cliente una maggiore collaborazione nello scambio di dati e informazioni utili allo svolgimento dell'incarico, unita alla collaborazione resa nel procedimento disciplinare, integra le circostanze attenuanti di cui all'art. 9 del Codice delle sanzioni.

Principio di diritto: La negligenza professionale che esponga il cliente a pretese di enti impositori è disciplinarmente rilevante; le richieste di collaborazione già rivolte al cliente e la collaborazione nel procedimento disciplinare possono attenuare la responsabilità.

Sintesi della motivazione: Il professionista aveva commesso leggerezze nell'esecuzione dell'incarico, causando al cliente richieste di pagamento da parte del fisco. Il CDN ha ridotto la sanzione a censura, riconoscendo circostanze attenuanti.

PARTE III — Rapporti con collaboratori e dipendenti

Decisioni 2025

Nessuna decisione.

PARTE IV — Rapporti con i tirocinanti

Decisioni 2025

Nessuna decisione.

PARTE V — Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2025)

Il 2025 è, tra le annualità esaminate, quella con la casistica pertinente più ridotta (4 decisioni su 55) e riguarda esclusivamente i rapporti con i clienti, confermando principi già consolidati negli anni precedenti senza sviluppare profili sostanzialmente nuovi. Si segnalano i seguenti elementi:

72. Rapporti con i colleghi: nessuna decisione pertinente nel 2025 (dopo la comparsa del 2023-2024, nn. 32, 35, 10); il tema torna quindi assente, come già in gran parte degli anni 2018-2022.
73. Rapporti con i clienti: si confermano il filone della corretta gestione del denaro del cliente e del rilascio di ricevute (n. 22, in continuità con 2018 n. 77, 2021 nn. 37 e 60, 2022 n. 29, 2024 n. 46), quello assicurativo (n. 31, in continuità con 2018 n. 44, 2023 n. 53, 2024 n. 5) e si aggiunge il principio della responsabilità del titolare dell'incarico anche quando si avvalga della collaborazione di colleghi (n. 10) e della rilevanza disciplinare delle leggerezze professionali a danno del cliente (n. 49).
74. Rapporti con collaboratori e dipendenti: nessuna decisione pertinente nel 2025 (a fronte di 2018 n. 4 e 2021 n. 11); il tema resta discontinuo nell'intera casistica 2018-2025.
75. Rapporti con i tirocinanti: nessuna decisione nel 2025 (a fronte dell'unica decisione dell'intera serie, 2019 n. 85).

L'analisi diacronica sarà ulteriormente ampliata ed eventualmente rivista con l'esame degli anni successivi (2020-2025).

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico

Data	Decisione n.	Argomento
27 febbraio 2025	n. 10	Rapporti con i clienti
7 maggio 2025	n. 22	Rapporti con i clienti
26 giugno 2025	n. 31	Rapporti con i clienti
3 dicembre 2025	n. 49	Rapporti con i clienti

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione

2025

76. n. 10 (27 febbraio 2025) — Rapporti con i clienti
77. n. 22 (7 maggio 2025) — Rapporti con i clienti
78. n. 31 (26 giugno 2025) — Rapporti con i clienti
79. n. 49 (3 dicembre 2025) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice analitico del Codice deontologico e delle norme richiamate (2025)

Codice deontologico — art. 15 (delega e collaborazione tra colleghi): decisione 2025 n. 10

Codice deontologico — art. 22 (indipendenza): decisione 2025 n. 10

Codice deontologico — art. 24 (gestione denaro clienti): decisione 2025 n. 22

Codice deontologico — art. 8 comma 6 (diligenza verso il cliente): decisione 2025 n. 49

D.L. n. 185/2008 — art. 16: decisione 2025 n. 31

D.P.R. n. 137/2012 — art. 5 (polizza professionale): decisione 2025 n. 31

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2025)

Delega a colleghi, informazione al cliente: 2025 n. 10

Diligenza professionale, leggerezze a danno del cliente: 2025 n. 49

Gestione del denaro del cliente: 2025 n. 22

Polizza professionale, obbligo verso il cliente: 2025 n. 31

APPENDICE E

Tabella sinottica generale — 2025

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito del ricorso
2025	10	27 febbraio 2025	Rapporti con i clienti	CD artt.15,22	Parziale accoglimento
2025	22	7 maggio 2025	Rapporti con i clienti	CD art.24	Parziale accoglimento
2025	31	26 giugno 2025	Rapporti con i clienti	D.P.R. 137/2012 art.5	Parziale accoglimento
2025	49	3 dicembre 2025	Rapporti con i clienti	CD art.8 comma 6	Parziale accoglimento (censura)

Massime raggruppate per principi di diritto (2025)

Corretta gestione della posizione del cliente e diligenza professionale

Decisioni nn. 22, 49 — la gestione di somme del cliente richiede la massima diligenza e il rilascio di ricevute; le leggerezze professionali che espongono il cliente a pretese del fisco sono disciplinarmente rilevanti, sia pure attenuabili in presenza di collaborazione con il cliente e con l'organo disciplinare.

Responsabilità verso il cliente per l'incarico assunto

Decisione n. 10 — il titolare dell'incarico resta responsabile verso il cliente anche quando si avvalga della collaborazione di colleghi, dei quali deve informare il cliente.

Obbligo assicurativo verso il cliente

Decisione n. 31 — l'obbligo di stipulare e comunicare la polizza professionale sussiste indipendentemente dal verificarsi di danni o inadempimenti, in continuità con il filone tracciato da 2018 n. 44, 2023 n. 53 e 2024 n. 5.

Tavola finale — Temi e decisioni (2025)

Tema	Decisioni
Rapporti con i colleghi	nessuna decisione
Rapporti con i clienti	nn. 10, 22, 31, 49
Rapporti con collaboratori e dipendenti	nessuna decisione
Rapporti con i tirocinanti	nessuna decisione

APPENDICI CUMULATIVE

Indici e tabelle di raccordo su tutte le annualità (2018-2025)

Premessa

Il presente volume raccoglie in un unico strumento di consultazione le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, relative agli anni dal 2018 al 2025, già esaminate nei singoli volumi annuali e ivi riportate per intero (massima, principio di diritto, sintesi della motivazione, articoli richiamati). Questo volume non sostituisce i volumi annuali, ma ne facilita la consultazione trasversale, per anno, per argomento, per norma richiamata e per parola chiave.

Sull'insieme delle 517 decisioni esaminate nei fascicoli "ridotti" 2018-2025, 48 sono risultate riconducibili ai quattro argomenti oggetto dell'incarico (rapporti con i colleghi, con i clienti, con collaboratori e dipendenti, con i tirocinanti). La tavola che segue riepiloga il periodo e il numero di decisioni esaminate per ciascuna annualità.

Anno	Periodo	Decisioni esaminate / pertinenti
2018	20 marzo 2018 – 11 dicembre 2018	80 / 8
2019	15 gennaio 2019 – 17 dicembre 2019	105 / 7
2020	14 settembre 2020 – 15 settembre 2020	15 / 0
2021	26 gennaio 2021 – 22 settembre 2021	72 / 10
2022	25 gennaio 2022 – 1° dicembre 2022	81 / 7
2023	3 febbraio 2023 – 29 novembre 2023	54 / 6
2024	30 gennaio 2024 – 28 novembre 2024	55 / 6
2025	23 gennaio 2025 – 3 dicembre 2025	55 / 4
Totale	**2018-2025**	**517 / 48**

Sintesi ragionata dell'evoluzione giurisprudenziale

Evoluzione dell'orientamento del Consiglio di Disciplina Nazionale (2018-2025)

Rapporti con i clienti — il tema dominante

È di gran lunga l'argomento più rappresentato in tutte le annualità (39 decisioni su 48 pertinenti). I filoni principali, stabili nel tempo, sono: il divieto di ritenzione della documentazione del cliente e l'obbligo di restituirla (2018 nn. 25, 77; 2021 nn. 18, 68; 2022 n. 75; 2023 nn. 31, 36, 53); la corretta gestione e non appropriazione del denaro del cliente (2018 n. 77; 2021 nn. 37, 60; 2022 nn. 29, 32, 79; 2023 n. 26; 2025 n. 22); l'obbligo assicurativo professionale e la sua comunicazione al cliente (2018 n. 44; 2019 n. 23; 2023 n. 53; 2024 n. 5; 2025 n. 31); e un ventaglio crescente di doveri informativi verso il cliente (oneri, rischi, delega a terzi o colleghi, atti fiscali, conflitto di interessi, riservatezza), che si è progressivamente arricchito dal 2019 al 2025 (2019 nn. 49, 50, 76; 2021 n. 20; 2022 nn. 6, 34; 2024 nn. 4, 15, 34, 46; 2025 nn. 10, 49).

Rapporti con i colleghi — presenza discontinua ma costante nel tempo

Compare in sei delle otto annualità (assente solo nel 2020 e nel 2025), con due filoni distinti: il dovere di lealtà e di previa verifica prima di iniziative che possano nuocere alla reputazione di un collega (2018 n. 38; 2019 n. 12; 2022 n. 62, quest'ultima priva però di un principio sostanziale per mancato accertamento del fatto); e la pubblicità/concorrenza sleale verso la generalità dei colleghi, filone che si rafforza progressivamente (2018 n. 78; 2021 n. 21; 2023 n. 32; 2024 n. 10, con sanzioni fino alla radiazione, poi attenuate). La decisione 2023 n. 35 aggiunge il temperamento opposto: le critiche circoscritte e non gratuitamente offensive verso un singolo collega non sono di per sé illecite.

Rapporti con collaboratori e dipendenti — tema marginale

Presente solo nel 2018 (n. 4) e nel 2021 (n. 11): dal generico dovere di integrità nei pagamenti (2018) si passa, nel 2021, a un illecito autonomo e specificamente codificato (art. 32 CD) per la violazione sistematica di obblighi retributivi e contributivi verso i dipendenti dello studio. Nessuna decisione pertinente dal 2022 al 2025.

Rapporti con i tirocinanti — tema quasi assente

Un'unica decisione nell'intera serie 2018-2025 (2019 n. 85), che afferma l'applicabilità del Codice Deontologico ai tirocinanti in quanto compatibile con la loro posizione, con una possibile attenuante per induzione da parte di collaboratori più esperti.

Nota sulla qualità delle fonti

I fascicoli 2018-2022 presentavano un testo nativamente estraibile ma con lacune sistematiche (parole o brevi porzioni di frase assenti), verosimilmente dovute a un problema di codifica dei font nel documento originale; i fascicoli 2023-2025 erano invece copie scansionate prive di livello testuale e sono stati ricostruiti tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). In entrambi i casi le massime e i principi di diritto sono stati redatti sulla base del testo effettivamente leggibile, senza integrazioni non verificabili; le decisioni la cui classificazione presentava margini di incertezza sono state segnalate nelle premesse dei singoli volumi anziché essere forzate in una categoria.

Riepilogo per tema e per anno

Tavola finale — Riepilogo per tema e per anno

Tema	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rapporti con i colleghi	2	1	—	—	1	2	1	—
Rapporti con i clienti	5	5	—	9	6	4	5	4
Rapporti con collaboratori e dipendenti	1	—	—	1	—	—	—	—
Rapporti con i tirocinanti	—	1	—	—	—	—	—	—
Totale pertinenti	**8**	**7**	**0**	**10**	**7**	**6**	**6**	**4**
Decisioni esaminate	80	105	15	72	81	54	55	55

APPENDICE A

Appendice A — Indice cronologico generale (2018-2025)

Anno	N.	Data	Argomento e sintesi
2018	n. 4	20 marzo 2018	Rapporti con collaboratori e dipendenti — Ritardo reiterato e scortese nel pagamento del compenso a un dipendente è illecito disciplinare.
2018	n. 25	17 aprile 2018	Rapporti con i clienti — Divieto di ritenzione dei documenti del cliente indipendentemente dalla ragione della mancata restituzione.
2018	n. 32	22 maggio 2018	Rapporti con i clienti — Nessun obbligo di forma scritta del mandato sotto la disciplina previgente.
2018	n. 38	26 giugno 2018	Rapporti con i colleghi — Il curatore fallimentare deve valutare con attenzione la fondatezza di iniziative verso i colleghi.
2018	n. 44	12 luglio 2018	Rapporti con i clienti — Obbligo di stipulare e comunicare al cliente la polizza assicurativa professionale.
2018	n. 58	16 ottobre 2018	Rapporti con i clienti — Dovere di diligenza, informazione e risarcimento verso il cliente; necessaria previa contestazione.
2018	n. 77	11 dicembre 2018	Rapporti con i clienti — Appropriazione di somme del cliente destinate ad adempimenti fiscali: radiazione.
2018	n. 78	11 dicembre 2018	Rapporti con i colleghi — Pubblicità con sconti rispetto ai colleghi è concorrenza sleale e accaparramento di clientela.
2019	n. 1	15 gennaio 2019	Rapporti con i clienti — Libertà di assumere incarichi verso ex clienti; il dovere di indipendenza vale solo per i clienti attuali.
2019	n. 12	12 febbraio 2019	Rapporti con i colleghi — Il curatore deve verificare la fondatezza di iniziative suscettibili di nuocere alla reputazione di un collega.
2019	n. 23	12 marzo 2019	Rapporti con i clienti — Obbligo di informare il cliente su complessità, oneri e polizza; sanzione proporzionata all'assenza di danno.
2019	n. 49	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti — Comunicazione tempestiva al cliente degli adempimenti fiscali esclude la responsabilità disciplinare.
2019	n. 50	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti — Obbligo di ragguagliare il cliente sul valore aggiuntivo di prestazioni extra-preventivo.
2019	n. 76	17 settembre 2019	Rapporti con i clienti — Obbligo di informare il cliente sui rischi e di rinunciare tempestivamente all'incarico se impossibile.
2019	n. 85	10 ottobre 2019	Rapporti con i tirocinanti — Il Codice Deontologico si applica anche ai tirocinanti; attenuante se indotti da collaboratori più esperti.
2021	n. 6	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti — Sospensione cautelare legittima per sottrazione di somme ai clienti; notifiche Covid-19 valide.
2021	n. 7	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti — Decisione gemella della n.6, medesima fattispecie, rigetto integrale.
2021	n. 11	27 gennaio 2021	Rapporti con collaboratori e dipendenti — Violazione sistematica degli obblighi retributivi/contributivi verso i dipendenti dello studio.
2021	n. 18	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti — Divieto di ritenzione dei documenti del cliente anche dopo la cessazione del mandato.
2021	n. 20	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti — Delega a terzi di dati riservati del cliente senza informarlo viola integrità e riservatezza.
2021	n. 21	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti — Pubblicità con sconti tramite ente terzo verso potenziali clienti lede il decoro dell'Ordine.
2021	n. 37	26 maggio 2021	Rapporti con i clienti — Appropriazione di somme dei clienti con falsificazione di quietanze: radiazione.
2021	n. 46	22 giugno 2021	Rapporti con i clienti — Atto di riconoscimento debito senza documenti allegati, usato per decreti ingiuntivi contro il cliente.
2021	n. 60	13 luglio 2021	Rapporti con i clienti — Compensazione unilaterale non documentata di somme del cliente con crediti professionali.
2021	n. 68	22 settembre 2021	Rapporti con i clienti — Obbligo di tenere pronta la documentazione contabile del cliente su richiesta.
2022	n. 6	25 gennaio 2022	Rapporti con i clienti — Delega a un collega senza informare il cliente della propria sospensione viola integrità e riservatezza.

Anno	N.	Data	Argomento e sintesi
2022	n. 29	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti — Appropriazione di somme del cliente lesiva degli artt. 6 e 24 CD.
2022	n. 32	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti — Amministratore di Condominio con prelievi ingiustificati: violazione di integrità e gestione del denaro.
2022	n. 34	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti — Omessa comunicazione al cliente di un avviso di irregolarità fiscale viola lealtà e irreprensibilità.
2022	n. 62	27 settembre 2022	Rapporti con i colleghi — Comportamento scorretto verso un collega: accoglimento per mancato accertamento del fatto (nessun principio sostanziale).
2022	n. 75	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti — Mancato riscontro a richieste di restituzione documenti, con ricorso giudiziario del cliente.
2022	n. 79	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti — Truffa in danno di un cliente (riacquisto immobile): radiazione confermata nonostante prescrizione del reato.
2023	n. 26	25 maggio 2023	Rapporti con i clienti — Ritenzione ripetuta di somme dei clienti per il pagamento di tasse: radiazione.
2023	n. 31	22 giugno 2023	Rapporti con i clienti — Responsabilità per omessa restituzione documenti presuppone la prova del possesso.
2023	n. 32	22 giugno 2023	Rapporti con i colleghi — Pubblicità denigratoria verso i commercialisti ("oltre il solito commercialista") è illecito deontologico.
2023	n. 35	12 settembre 2023	Rapporti con i colleghi — Critiche circoscritte all'operato di un collega in un esposto disciplinare non sono di per sé offensive.
2023	n. 36	12 settembre 2023	Rapporti con i clienti — Il recesso del cliente non esime dal dovere di diligente consegna della documentazione.
2023	n. 53	29 novembre 2023	Rapporti con i clienti — Restituzione tardiva/parziale di documenti e omessa comunicazione della polizza al cliente.
2024	n. 4	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti — Dovere di attivamente evitare il conflitto di interessi alle spalle del cliente.
2024	n. 5	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti — Obbligo di stipulare e comunicare la polizza; stipula retroattiva come attenuante.
2024	n. 10	29 febbraio 2024	Rapporti con i colleghi — Messaggio pubblicitario online offensivo verso l'intera categoria dei commercialisti.
2024	n. 15	18 aprile 2024	Rapporti con i clienti — Riservatezza verso ex cliente-società non violata da comunicazione a soggetti già informati.
2024	n. 34	25 settembre 2024	Rapporti con i clienti — Compensazione IVA autonoma non autorizzata dal cliente, con conseguenze fiscali/penali per lui.
2024	n. 46	30 ottobre 2024	Rapporti con i clienti — Operazioni non giustificate sul conto corrente di un cliente, accertate autonomamente dall'organo disciplinare.
2025	n. 10	27 febbraio 2025	Rapporti con i clienti — Il titolare dell'incarico resta responsabile verso il cliente anche se si avvale di colleghi, che deve dichiarare.
2025	n. 22	7 maggio 2025	Rapporti con i clienti — Gestione del denaro del cliente con massima diligenza e rilascio di ricevute di pagamento.
2025	n. 31	26 giugno 2025	Rapporti con i clienti — Obbligo assicurativo professionale sussiste anche in assenza di danni o inadempimenti.
2025	n. 49	3 dicembre 2025	Rapporti con i clienti — Leggerezze professionali che esposero il cliente a pretese del fisco; attenuanti per collaborazione.

APPENDICE B

Appendice B — Indice per numero di decisione, anno per anno

2018

80. n. 4 (20 marzo 2018) — Rapporti con collaboratori e dipendenti
81. n. 25 (17 aprile 2018) — Rapporti con i clienti
82. n. 32 (22 maggio 2018) — Rapporti con i clienti
83. n. 38 (26 giugno 2018) — Rapporti con i colleghi
84. n. 44 (12 luglio 2018) — Rapporti con i clienti
85. n. 58 (16 ottobre 2018) — Rapporti con i clienti
86. n. 77 (11 dicembre 2018) — Rapporti con i clienti
87. n. 78 (11 dicembre 2018) — Rapporti con i colleghi

2019

88. n. 1 (15 gennaio 2019) — Rapporti con i clienti
89. n. 12 (12 febbraio 2019) — Rapporti con i colleghi
90. n. 23 (12 marzo 2019) — Rapporti con i clienti
91. n. 49 (11 giugno 2019) — Rapporti con i clienti
92. n. 50 (11 giugno 2019) — Rapporti con i clienti
93. n. 76 (17 settembre 2019) — Rapporti con i clienti
94. n. 85 (10 ottobre 2019) — Rapporti con i tirocinanti

2020

Nessuna decisione pertinente ai quattro argomenti.

2021

95. n. 6 (27 gennaio 2021) — Rapporti con i clienti
96. n. 7 (27 gennaio 2021) — Rapporti con i clienti
97. n. 11 (27 gennaio 2021) — Rapporti con collaboratori e dipendenti
98. n. 18 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
99. n. 20 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
100. n. 21 (3 marzo 2021) — Rapporti con i clienti
101. n. 37 (26 maggio 2021) — Rapporti con i clienti
102. n. 46 (22 giugno 2021) — Rapporti con i clienti
103. n. 60 (13 luglio 2021) — Rapporti con i clienti
104. n. 68 (22 settembre 2021) — Rapporti con i clienti

2022

105. n. 6 (25 gennaio 2022) — Rapporti con i clienti
106. n. 29 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti

107. n. 32 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti
108. n. 34 (23 marzo 2022) — Rapporti con i clienti
109. n. 62 (27 settembre 2022) — Rapporti con i colleghi
110. n. 75 (1° dicembre 2022) — Rapporti con i clienti
111. n. 79 (1° dicembre 2022) — Rapporti con i clienti

2023

112. n. 26 (25 maggio 2023) — Rapporti con i clienti
113. n. 31 (22 giugno 2023) — Rapporti con i clienti
114. n. 32 (22 giugno 2023) — Rapporti con i colleghi
115. n. 35 (12 settembre 2023) — Rapporti con i colleghi
116. n. 36 (12 settembre 2023) — Rapporti con i clienti
117. n. 53 (29 novembre 2023) — Rapporti con i clienti

2024

118. n. 4 (30 gennaio 2024) — Rapporti con i clienti
119. n. 5 (30 gennaio 2024) — Rapporti con i clienti
120. n. 10 (29 febbraio 2024) — Rapporti con i colleghi
121. n. 15 (18 aprile 2024) — Rapporti con i clienti
122. n. 34 (25 settembre 2024) — Rapporti con i clienti
123. n. 46 (30 ottobre 2024) — Rapporti con i clienti

2025

124. n. 10 (27 febbraio 2025) — Rapporti con i clienti
125. n. 22 (7 maggio 2025) — Rapporti con i clienti
126. n. 31 (26 giugno 2025) — Rapporti con i clienti
127. n. 49 (3 dicembre 2025) — Rapporti con i clienti

APPENDICE C

Appendice C — Indice per norma/articolo richiamato (2018-2025)

Il presente indice raggruppa le decisioni per norma citata, in forma sintetica (per il dettaglio completo delle norme richiamate in ciascuna decisione si rinvia al volume dell'anno corrispondente).

Codice Deontologico — doveri di integrità, correttezza, diligenza (artt. 6, 8, 11 e succ.): 2018 n. 4; 2018 n. 25; 2018 n. 32; 2018 n. 38; 2018 n. 44; 2018 n. 58; 2018 n. 77; 2018 n. 78; 2019 n. 1; 2019 n. 12; 2019 n. 85; 2021 n. 20; 2021 n. 37; 2021 n. 46; 2021 n. 60; 2021 n. 68; 2022 n. 6; 2022 n. 29; 2022 n. 32; 2022 n. 34; 2022 n. 62; 2022 n. 75; 2022 n. 79; 2023 n. 31; 2023 n. 36; 2023 n. 53; 2024 n. 34; 2025 n. 49

Codice Deontologico — art. 15 (delega/collaborazione tra colleghi, decoro): 2018 n. 32; 2018 n. 38; 2019 n. 12; 2023 n. 35; 2025 n. 10

Codice Deontologico — art. 16/23 (documentazione del cliente): 2018 n. 25; 2021 n. 18; 2023 n. 31

Codice Deontologico — art. 22 (indipendenza): 2018 n. 25; 2018 n. 58; 2021 n. 18; 2021 n. 20; 2021 n. 37; 2022 n. 6; 2022 n. 32; 2022 n. 62; 2022 n. 75; 2022 n. 79; 2024 n. 34; 2025 n. 10

Codice Deontologico — art. 24 (gestione del denaro dei clienti): 2018 n. 77; 2021 n. 37; 2022 n. 29; 2022 n. 32; 2025 n. 22

Codice Deontologico — art. 32 (obblighi verso dipendenti dello studio): 2021 n. 11

Codice Deontologico — art. 44 (pubblicità): 2018 n. 78; 2023 n. 32

D.P.R. n. 137/2012, art. 5 (polizza professionale): 2018 n. 44; 2023 n. 53; 2024 n. 5; 2025 n. 31

Codice civile, art. 2235 (ritenzione documenti): 2018 n. 25; 2021 n. 18; 2022 n. 75

Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari, art. 9 (attenuanti): 2021 n. 21; 2023 n. 26; 2024 n. 5; 2024 n. 10

APPENDICE D

Appendice D — Indice per parole chiave (2018-2025)

Appropriazione indebita di somme del cliente: 2018 n.77; 2021 n.37; 2021 n.60; 2022 n.29; 2023 n.26; 2025 n.22

Collaborazione tra colleghi, informazione al cliente: 2022 n.6; 2025 n.10

Colleghi, comportamento scorretto verso i: 2022 n.62; 2023 n.35

Colleghi, doveri di lealtà e reputazione verso i: 2018 n.38; 2019 n.12

Conflitto di interessi verso il cliente: 2024 n.4

Conto corrente del cliente, operazioni non giustificate: 2024 n.46

Dipendenti dello studio, obblighi retributivi e contributivi verso i: 2018 n.4; 2021 n.11

Documentazione del cliente, restituzione: 2018 n.25; 2018 n.77; 2021 n.18; 2021 n.68; 2022 n.75; 2023 n.31; 2023 n.36; 2023 n.53

Polizza assicurativa professionale, obbligo verso il cliente: 2018 n.44; 2019 n.23; 2023 n.53; 2024 n.5; 2025 n.31

Pubblicità, decoro e concorrenza verso i colleghi: 2018 n.78; 2021 n.21; 2023 n.32; 2024 n.10

Riservatezza verso il cliente/ex cliente: 2021 n.20; 2024 n.15

Tirocinanti, applicabilità del Codice Deontologico ai: 2019 n.85

Truffa in danno del cliente: 2022 n.79

APPENDICE E — Tabella sinottica generale (2018-2025)

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito
2018	4	20 marzo 2018	Rapporti con collaboratori e dipendenti	CD art.6	Rigetto
2018	25	17 aprile 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008 art.25; CD 2015 art.23; Cod.Civ. 2235,2237	Parziale accoglimento
2018	32	22 maggio 2018	Rapporti con i clienti	CD Ragionieri 1999 art.11; 2006 art.15	Accoglimento
2018	38	26 giugno 2018	Rapporti con i colleghi	CD 2008 art.15; CD 2015 art.15	Accoglimento
2018	44	12 luglio 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.6,8,14,23/25,29; D.P.R.137/2012 art.5	Rigetto
2018	58	16 ottobre 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.8,9,11,22	Parziale accoglimento
2018	77	11 dicembre 2018	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.5,6,11,16,24	Rigetto
2018	78	11 dicembre 2018	Rapporti con i colleghi	CD 2015 artt.4,11,15,25,44	Rigetto
2019	1	15 gennaio 2019	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.9,20,21	Accoglimento
2019	12	12 febbraio 2019	Rapporti con i colleghi	R.D.267/1942 artt.28,30; CD 2008 art.15	Parziale accoglimento (censura)
2019	23	12 marzo 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49	Parziale accoglimento (censura)
2019	49	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti	Reg.2015 art.11; D.Lgs.139/2005 art.49	Accoglimento
2019	50	11 giugno 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49	Rigetto
2019	76	17 settembre 2019	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49	Rigetto
2019	85	10 ottobre 2019	Rapporti con i tirocinanti	CD 2008 art.4; CD 2015 art.3; D.Lgs.139/2005 art.49	Parziale accoglimento
2021	6	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.53; D.L.18/2020 art.83	Parziale accoglimento
2021	7	27 gennaio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.53; D.L.18/2020 art.83	Rigetto
2021	11	27 gennaio 2021	Rapporti con collaboratori e dipendenti	CD art.32	Rigetto
2021	18	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	Cod.Civ. art.2235; CD art.23	Rigetto
2021	20	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	CD artt.6,8,10,11,22	Parziale accoglimento
2021	21	3 marzo 2021	Rapporti con i clienti	CD art.20; Reg.sanzioni art.9	Parziale accoglimento (censura)
2021	37	26 maggio 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49; CD 2008 artt.6,8,11,22,24	Rigetto (radiazione confermata)
2021	46	22 giugno 2021	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49; CD 2008 art.6	Rigetto
2021	60	13 luglio 2021	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.6,11	Rigetto
2021	68	22 settembre 2021	Rapporti con i clienti	Reg.2015 art.12; CD 2015 art.8	Rigetto
2022	6	25 gennaio 2022	Rapporti con i clienti	CD 2008/2015 artt.6,10,11,22	Rigetto
2022	29	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 artt.25,49; CD 2008 artt.6,24	Rigetto
2022	32	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.55; CD 2015 artt.6,11,22,24	Rigetto
2022	34	23 marzo 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49; CD 2015 artt.11,18	Rigetto
2022	62	27 settembre 2022	Rapporti con i colleghi	D.Lgs.139/2005 art.55; CD 2015 artt.6,10,11,22	Accoglimento (mancato accertamento)
2022	75	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 art.49; Cod.Civ. art.2235; CD 2015 art.6	Rigetto
2022	79	1° dicembre 2022	Rapporti con i clienti	CD 2008 artt.6,11,22	Rigetto (radiazione confermata)
2023	26	25 maggio 2023	Rapporti con i clienti	Reg.sanzioni artt.4,7,8	Rigetto (radiazione confermata)
2023	31	22 giugno 2023	Rapporti con i clienti	CD art.16	Accoglimento (mancata prova)
2023	32	22 giugno 2023	Rapporti con i colleghi	CD art.44	Rigetto
2023	35	12 settembre 2023	Rapporti con i colleghi	CD art.15	Accoglimento (nessuna violazione)
2023	36	12 settembre 2023	Rapporti con i clienti	CD artt.16,23	Rigetto
2023	53	29 novembre 2023	Rapporti con i clienti	D.P.R.137/2012 art.5; CD artt.16,23	Rigetto
2024	4	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti	D.Lgs.139/2005 artt.50,55; CD art.9	Parziale accoglimento
2024	5	30 gennaio 2024	Rapporti con i clienti	D.P.R.137/2012 art.5; Reg.sanzioni art.9	Parziale accoglimento (censura)
2024	10	29 febbraio 2024	Rapporti con i colleghi	Reg.sanzioni art.9	Parziale accoglimento
2024	15	18 aprile 2024	Rapporti con i clienti	Art.653 c.p.p.; CD art.10	Accoglimento
2024	34	25 settembre 2024	Rapporti con i clienti	CD artt.6,8,9,11,22	Rigetto
2024	46	30 ottobre 2024	Rapporti con i clienti	—	Rigetto
2025	10	27 febbraio 2025	Rapporti con i clienti	CD artt.15,22	Parziale accoglimento

Anno	N.	Data	Argomento	Articoli principali	Esito
2025	22	7 maggio 2025	Rapporti con i clienti	CD art.24	Parziale accoglimento
2025	31	26 giugno 2025	Rapporti con i clienti	D.P.R.137/2012 art.5	Parziale accoglimento
2025	49	3 dicembre 2025	Rapporti con i clienti	CD art.8 comma 6	Parziale accoglimento (censura)